

NOTA

LEGGE DI BILANCIO 2023

(30 gennaio 2023)

Il 29 dicembre 2022 si conclude l'iter di approvazione da parte del Parlamento della Legge di Bilancio 2023 con l'approvazione in via definitiva da parte del Senato della Repubblica del Disegno di legge intitolato "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 ([A.S. 442](#))" varato dal Consiglio dei ministri il 21 novembre 2022.

Sulla manovra definita dal Governo la CGIL ha da subito espresso un giudizio negativo (anche nell'[Audizione](#) del 2 dicembre presso Commissioni congiunte bilancio del Senato e della Camera) e ha proclamato [scioperi](#) indetti a livello regionale dal 12 al 16 dicembre con iniziative in tutti i territori. Gli emendamenti e i cambiamenti intercorsi nell'iter parlamentare non hanno mutato la nostra [valutazione negativa](#).

LA MANOVRA ECONOMICO-FINANZIARIA

Come anticipato dalla NADEF 2022 e dal DPB 2023 aggiornati dall'attuale Governo lo spazio finanziario per la manovra in Legge di Bilancio 2023-2025 ricavabile dalla differenza tra i valori di finanza pubblica programmatici e quelli tendenziali ammonta pertanto a 1,1 punti di PIL per il 2023 e 0,1 punti per il 2024, mentre per il 2025 è richiesto un intervento migliorativo del saldo di importo pari a 3 decimi di punti di PIL.

Se si considera la composizione della manovra in Bilancio sulla base dei soli effetti in termini di indebitamento netto, si evince che gli impieghi – che configurano la manovra lorda – ammontano complessivamente a circa: 42,3 miliardi di euro per il 2023; 26,5 miliardi per il 2024; 23,5 miliardi per il 2025. A fronte di tali interventi i mezzi di copertura della manovra ammontano, rispettivamente, a 21,2 miliardi di euro per il 2023; 24,2 miliardi per il 2024; 28,1 miliardi per il 2025.

Per i primi due esercizi gli impieghi prevalgono rispetto ai mezzi di copertura, mentre nel terzo esercizio si determina la situazione inversa: l'incidenza complessiva sul deficit della manovra triennale – manovra netta – determina un maggior indebitamento, per il 2023 e il 2024, rispettivamente, per circa 21,1 e 2,3 miliardi di euro a fronte di una riduzione del ricorso all'indebitamento per circa 4,7 miliardi nel 2025.

Le tensioni inflazionistiche e la perdurante instabilità geopolitica, oltre alle debolezze strutturali del nostro sistema economico-produttivo, richiederebbero ben altri provvedimenti economici e sociali,

di sostegno alla domanda, ai redditi e all'occupazione, per i settori pubblici come per quelli privati, per contrastare l'effetto recessivo e depressivo della perdita di potere d'acquisto, dell'aumento dei tassi di mercato e delle aspettative negative.

MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

Si tratta ancora di misure che cercano di contenere l'incremento della spesa per energia e elettrica e gas tamponando l'aumento dei prezzi senza intervenire in modo strutturale sulle cause che lo determinano. Per la maggior parte si tratta di misure tampone che si concentrano soprattutto nel primo trimestre del 2023, una spesa inefficace e insostenibile nel lungo periodo che deve essere rapidamente riconvertita in investimenti strategici e strutturali per la transizione energetica e il lavoro guidati da politiche industriali ed energetiche all'altezza di un Paese che rappresenta la seconda manifattura europea che deve affrontare la riconversione verde e digitale. Molti degli interventi previsti sono qualificabili come sussidi alle fonti fossili, determinando così una crescita dei SAD invece di una loro eliminazione entro il 2025, che consentirebbe di utilizzare le risorse recuperate per investimenti in una transizione energetica e nella riconversione ecologica delle produzioni altamente inquinanti e ad alte emissioni. Il limite di queste misure è anche quello di non essere mirate: a parte il bonus energia e gas, le altre vanno a beneficio di tutta la popolazione, e non solo dei vulnerabili, e a beneficio di tutte le imprese e non solo a quelle in difficoltà e/o a che si impegnano in processi di riconversione, economia circolare, riduzione delle emissioni e autoproduzione energetica da fonti rinnovabili oltreché per garantire occupazione di qualità. La legge di bilancio inoltre non ha recepito le indicazioni della Comunicazione della commissione europea c(2022) 7945 final "Quadro Temporaneo di Crisi per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia" del 28 ottobre 2022 finalizzate ad accelerare ed espandere la transizione energetica orientando gli aiuti di Stato verso l'incremento della capacità energetica rinnovabile, degli accumuli di energia elettrica e termica, la produzione di calore rinnovabile e la produzione di idrogeno rinnovabile per ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. La comunicazione prevede, fra le altre cose, la possibilità di erogare contributi del 45%, del costo totale dell'investimento senza procedura di gara, per l'aiuto per piccoli progetti e del 65% per aiuti concessi alle piccole imprese e del 55% per gli aiuti concessi alle medie imprese.

CREDITI DI IMPOSTA

Il **Comma 2** riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta del 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel primo trimestre 2023, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. L'agevolazione è riconosciuta anche per la spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la

produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riferimento al prezzo convenzionale dell'energia elettrica.

Il **Comma 3** riconosce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kWh, diverse dalle imprese energivore, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 35% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, qualora i costi, calcolati sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al prezzo "medio" dello stesso trimestre dell'anno 2019.

Il **Comma 4** riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale (cd. gasivore), un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per il gas consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di medio del gas riferito al quarto trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso prezzo nello stesso trimestre del 2019.

Il **Comma 5** riconosce alle imprese diverse da quelle gasivore, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di medio del gas riferito al quarto trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso prezzo nello stesso trimestre del 2019.

I **Commi 6-7-8** e il **Comma 9** chiariscono le modalità di fruizione e cedibilità dei crediti d'imposta e affidano al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta, ai fini del rispetto delle norme di contabilità pubblica.

Le disposizioni ripropongono, incrementando la percentuale dei crediti di imposta, quanto già definito nei precedenti provvedimenti emanati nel corso del 2022. Abbiamo sempre messo in evidenza i limiti di questo genere di provvedimento ma, mentre nei primi mesi di incremento dei prezzi i limiti erano almeno giustificati dall'eccezionalità della situazione, nella sua riproposizione in legge di bilancio appaiono in tutta la loro inadeguatezza. La Relazione Tecnica stima che per l'anno 2023, gli effetti finanziari negativi di questo intervento saranno pari complessivamente (per i commi 2, 3, 4 e 5) a 9.846,55 milioni di euro, risorse che produrranno solo un sollievo limitato e solo per il primo trimestre dell'anno. Nel medio periodo è un provvedimento finanziariamente insostenibile e inefficace se non accompagnato da logiche di premialità e selettività in direzione del necessario obiettivo di riduzione dei consumi, di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni di CO2 e di sostegno alle fonti rinnovabili. I sostegni dovrebbero essere rivolti in modo selettivo alle imprese in difficoltà e/o subordinati a condizionalità. Da sottolineare negativamente che anche per quanto riguarda il credito di imposta per l'energia autoprodotta dalle imprese energivore, l'agevolazione non è destinata esclusivamente alle energie rinnovabili. Mancano del tutto interventi ed orientamenti di medio periodo sul terreno delle politiche energetiche e delle coerenti politiche industriali necessarie ad accompagnare un efficace processo di giusta transizione green dell'apparato produttivo capace di garantire e valorizzare i settori strategici e le eccellenze manifatturiere del paese.

I **Commi 11-12** (Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023) Le disposizioni prevedono che ARERA annulli, per il I trimestre 2023 le aliquote rela-

tive agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (comma 11), trasferendo per tali finalità un importo di 963 milioni di euro per l'anno 2023 entro il 28/02/23 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali-CSEA (comma 12).

Anche in questo caso si tratta di misure non risolutive e non selettive, che vanno a beneficio di tutta la popolazione, e non solo dei vulnerabili, e di tutte le imprese e non solo a quelle in difficoltà e/o che si impegnano in processi di risparmio, efficienza e transizione energetica. Non è con provvedimenti di questo tipo che si può contrastare l'incremento delle bollette, che ARERA stima nel mese di dicembre per una famiglia tipo in tutela del 23,3% in più rispetto al mese di novembre. Servono interventi e investimenti strutturali per esempio per promuovere CER e autoproduzione da fonti rinnovabili, che, anche per i cittadini, siano selettivi e destinati prioritariamente alle fasce più fragili della popolazioni e nelle aree a maggior disagio sociale.

Il **Comma 13** (Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023) la norma conferma la riduzione dell'IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi nei primi tre mesi del 2023 in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente, con un minor gettito stimato in 833,56 milioni di euro per l'anno 2023.

Il **Comma 14** (Riduzione IVA somministrazioni energia termica prodotta con gas metano) le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia con effetti finanziari negativi per l'anno 2023 di 7,54 milioni di euro.

Il **Comma 15** (Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023) La norma prevede che, per contenere per il primo trimestre 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi del gas naturale, ARERA fissi una componente negativa degli oneri generali di sistema per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui e mantenga l'azzeramento degli oneri di tutte le altre aliquote. Per queste finalità viene autorizzata una spesa di 3.543 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Il **Comma 16** (Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento) abbassa dal 22% al 5% l'IVA per le forniture di servizi di teleriscaldamento, per i consumi stimati o effettivi del primo trimestre 2023 con una perdita di gettito IVA di circa 62,21 milioni di euro nei tre mesi.

Si tratta di nuovi sussidi alle fonti fossili, insostenibili sia dal punto di vista climatico che finanziario. Riducendo l'imposta sul valore aggiunto sul consumo di gas si riduce anche la propensione alla transizione energetica e all'efficienza energetica e al risparmio. I sussidi dovrebbero essere al contrario utilizzati per promuovere e sostenere la transizione.

Il **Comma 73** (Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet) riduce dal 22% al 10% l'aliquota IVA sul pellet con una perdita di gettito IVA di circa 133,4 milioni euro per l'anno 2023.

Riducendo l'imposta sul valore aggiunto sul consumo di pellet potrebbe incrementarne il consumo per ridurre l'uso del gas, mentre sarebbe necessario incentivare altre soluzioni legate all'efficienza e al risparmio energetico e all'autoproduzione da fonti rinnovabili.

Il Commi 17-19 (Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas) Le norme modificano i requisiti di accesso ai bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas aumentando da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell'ISEE per accedere alle agevolazioni per l'anno 2023. Prevedono inoltre che, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'ARERA, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivamente tra elettricità e gas. Le misure hanno un costo stimato di 2.515 milioni di Euro

L'estensione della soglia ISEE è un passo in avanti seppur non ancora sufficiente per sostenere i clienti domestici economicamente più svantaggiati. La CGIL ha chiesto, anche al governo precedente, che il livello di ISEE per accedere al Bonus fosse esteso a 20.000 euro per potere alleviare i costi energetici anche alle famiglie con redditi medi. In realtà il prezzo dei beni energetici per le famiglie è influenzato da diversi fattori, ad esempio eventuali contratti a prezzo bloccato nel mercato libero, le esigenze familiari, la struttura delle abitazioni, clima della zona in cui le abitazioni stesse sono ubicate. In sede di conversione del DL 'Aiuti-quater' la CGIL in audizione ha chiesto che la possibilità di rateazione delle bollette energetiche fino a 36 mesi con tasso massimo pari ai buoni del tesoro di pari durata, ora destinata alle sole imprese, venga estesa anche alle famiglie. Queste misure dovrebbero essere sostituite da interventi selettivi rivolti alle fasce più vulnerabili della popolazione. Inoltre, riteniamo che dovrebbe essere affiancata da misure strutturali per consentire a questi utenti più fragili di superare definitivamente il problema del caro bollette garantendo la possibilità di interventi per l'efficienza energetica, l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche tramite attivazione di comunità energetiche da parte degli Enti locali per l'erogazione gratuita agli utenti più vulnerabili per contrastare la povertà energetica.

I Commi 24-28 (Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale). Il Comma 24 prevede l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione da parte dell'ARERA dell'effettivo fabbisogno finanziario, e con una dotazione finanziaria, per l'anno 2023, pari a 220 milioni di euro per il contenimento degli aumenti dei prezzi del gas sugli utenti finali.

Il Comma 25 prevede la sospensione dei procedimenti di interruzione della fornitura del gas fino al 31 gennaio 2023, da definire con delibera ARERA e con il trasferimento alla CSEA entro 15 febbraio 2023 di 50 milioni nel limite dell'effettivo fabbisogno. Il provvedimento è positivo.

Il Comma 26 autorizza la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2023 per compensare i costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio, di cui alla delibera dell'ARERA n. 274/2022/R/gas, del 24 giugno 2022. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione, da parte dell'ARERA, dell'effettivo fabbisogno.

Il Comma 27 autorizza la spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di compensare i costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per l'esecuzione del premio giacenza e del contratto per differenze a due vie, di cui alle delibere dell'ARERA n. 165/2022/R/gas, dell'8 aprile 2022, e 189/2022/R/gas, del 27 aprile 2022. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi

energetici e ambientali, previa comunicazione, da parte dell'ARERA, dell'effettivo fabbisogno degli importi netti da riconoscere agli utenti, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma.

Il Comma 28 prevede che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica procedano ad individuare uno o più intermediari finanziari abilitati, con apposita convenzione nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, a facilitare la liquidità e la fluidità dei mercati finanziari sui quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas anche attraverso proposte di acquisto e vendita su quantità minime di titoli rappresentativi di forniture, e attraverso ogni altra pratica di mercato consentita al fine di stabilizzare il prezzo del gas in un contesto di alta volatilità.

Il **Comma 29** (Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali) autorizza per l'anno 2023 un contributo straordinario agli enti locali per far fronte alle maggiori spese dovute agli aumenti dei prezzi di gas ed energia, e garantire la continuità dei servizi erogati. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare, per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta per utenze di energia elettrica e gas.

È evidente la necessità di sostenere gli Enti Locali sul fronte energetico ma il contributo straordinario non dovrebbe essere erogato semplicemente come compartecipazione alla spesa delle bollette di gas ed energia, quanto per sostenere gli Enti Locali affinché affrontino interventi di ristrutturazione profonda degli edifici per l'efficienza energetica, autoproducano energia da fonti rinnovabili anche attraverso CER che consentano di affrontare anche la questione della povertà energetica e intraprendano politiche di risparmio energetico.

I **Commi 30-38** (Attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia) La norma da attuazione a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/1854 che ha previsto l'applicazione di un limite massimo di 180 euro/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica dalle seguenti fonti:

- a) energia eolica;
- b) energia solare (termica e fotovoltaica);
- c) energia geotermica;
- d) energia idroelettrica senza serbatoio;
- e) combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa), escluso il biometano;
- f) rifiuti;
- g) energia nucleare;
- h) lignite;
- i) prodotti del petrolio greggio;

j) torba

Pertanto dal 01/12/22 al 30/06/23 prevede un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione e vendita dell'energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a una via che obbliga il produttore a versare al GSE la differenza tra un prezzo di riferimento di 180€/MWh, (più alto, nella misura stabilita dall'ARERA nel caso in cui i costi superino tale prezzo) ed un valore calcolato sulla base dei prezzi rilevati sul mercato. Queste somme saranno versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato fino a concorrenza dell'importo complessivo di 1.400 milioni di euro e degli eventuali maggiori oneri derivanti dai crediti d'imposta di cui ai commi da 31 a 38. Le maggiori somme eventualmente affluite all'entrata sono riassegnate ad un apposito fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il finanziamento di misure a sostegno dei clienti finali di energia elettrica che attenuino l'impatto su questi ultimi dei prezzi elevati dell'energia elettrica. Il meccanismo non si applica: agli impianti già soggetti al meccanismo di compensazione a due vie previsto dal decreto-legge n. 4 del 2019, agli impianti di potenza fino a 20kW, all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 01/12/22 non collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e non stipulati a un prezzo medio superiore al prezzo di riferimento, all'energia oggetto di contratti di lungo termine di ritiro conclusi dal GSE ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 17 del 2022 e agli impianti con contratti che prevedono il ritiro a tariffa omnicomprensiva da parte del GSE.

I **Commi 39-40** (Proroga del termine dell'entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell'accesso agli incentivi) proroga dal 31/12/22 al 31/12/23 il termine entro cui devono entrare in esercizio gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano per accedere agli incentivi previsti dall'articolo 7 del DM 2 marzo 2018, che prevede il riconoscimento, da parte del GSE, di una somma pari a 375 euro per ciascun certificato di immissione di consumo di biocarburanti (CIC). L'efficacia di questi provvedimenti è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

I **Commi 41-44** (Riduzione dei consumi di energia elettrica) per conseguire gli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco, di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) 2022/185415, viene istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato da Terna S.p.A. su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. La procedura ha l'obiettivo di selezionare i soggetti che assumono l'impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31/03/23, prevedendo che, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, Terna S.p.A. trasmetta una proposta di procedura al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede all'approvazione della stessa, sentita ARERA. La proposta di procedura deve individuare le ore di picco che rappresentano la base per il calcolo dell'obiettivo di riduzione dei consumi. Il servizio di riduzione dei consumi è coordinato con le restanti misure già previste per il contenimento indiretto dei consumi di gas da parte dei carichi industriali che offrono il servizio di interrompibilità elettrica e deve tenere conto delle esigenze di adeguatezza del sistema elettrico nazionale. Per queste finalità viene autorizzata una spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2023.

Vengono recepite in modo molto parziale le disposizioni indicate dal regolamento del Consiglio Europeo 2022/1854 del 6 ottobre 2022 relativo agli interventi di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia. Per quanto riguarda la riduzione del consumo lordo di energia elettrica durante le ore di punta, il regolamento del Consiglio prevede infatti che ogni Stato debba individuare le ore di punta corrispondenti almeno al 10% di tutte le ore del periodo 01/12/2022-31/03/2023 e a ridurre il consumo lordo di energia elettrica durante le ore di punta individuate di almeno il 5% in media all'ora. Il regolamento prevede anche, che gli Stati attuino misure di riduzione del consumo lordo complessivo mensile di energia elettrica del 10% rispetto alla media del consumo lordo nei mesi corrispondenti del periodo di riferimento. Su questo proposito la legge di bilancio non prevede alcun intervento. Ci saremmo aspettati che la Legge di bilancio recepisce, come minimo, queste indicazioni considerando che l'efficienza energetica è il modo più efficace per ridurre i costi energetici e le emissioni.

I **Commi 45-51** (Estensione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca) viene riconosciuto un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20% della spesa sostenuta per di carburante acquistato nel primo trimestre 2023. Per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, nello stesso periodo l'agevolazione è estesa anche alla spesa per gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati utilizzati per l'allevamento degli animali. Vale stesso ragionamento di cui ai commi 2-9.

SVILUPPO SOSTENIBILE E TRANSIZIONE VERDE

Commi 389-390 (Rifinanziamento dei contratti di sviluppo). Vengono rifinanziati i contratti di sviluppo per 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti 229 l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e i programmi di sviluppo per la tutela ambientale; 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche; 100.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, al fine di accelerare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nell'ambito degli obiettivi in materia di transizione ecologica ed energetica previsti dal PNRR e nell'ambito degli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) per la transizione ecologica del Paese, così come stabilito dall'24-bis del decreto-legge 50/2022 (**Comma 389**). Il Ministero delle imprese e del Made in Italy può impartire ad INVITALIA direttive specifiche per l'utilizzo delle predette risorse (comma 390). Positivo.

Con il **Comma 419** (Fondo crescita sostenibile imprese cooperative) viene incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del D.L. 83/12, per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per processi di ristrutturazione o riconversione industriale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Uf-

ficiale 44 del 22/02/21. Positivo.

Il **Comma 421** (Garanzia a favore di progetti del Green New Deal) in applicazione dell'articolo 64, commi 2 e 5, del D.L. 76/2020 (Green new deal), destina per l'anno 2023 le risorse disponibili sul Fondo da ripartire a supporto di progetti economicamente sostenibili di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 160/2019 alla copertura delle garanzie di cui al medesimo articolo 64, nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3 miliardi di euro.

Con i **Commi 611-612** (Fondo per il turismo sostenibile) viene istituito il "Fondo per il turismo sostenibile" con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro all'anno per il 2024 e il 2025. Il fondo mira ad attenuare il sovraffollamento turistico, creare itinerari turistici innovativi, destagionalizzare alcune mete e individuare percorsi turistici intermodali che utilizzino anche mezzi di trasporto elettrici. Inoltre il Fondo fornirà supporto alle strutture ricettive e alle imprese turistiche per il conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

[La norma appare positiva ma per una valutazione esaustiva sul settore si vede il capitolo CULTURA E TURISMO]

I **Commi 707-708** (Destinazione dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissioni di CO₂) modificano la disciplina relativa alla destinazione dei proventi delle aste delle quote di emissioni di CO₂ prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 47/2020. Si introduce un nuovo Comma 8-bis, nel testo del citato art. 23, che precisa che la quota assegnata agli ex Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico (pari complessivamente al 50% dei proventi, poi ripartita per il 70% al Ministero dell'ambiente e per il 30% al Ministero dello sviluppo economico) è da intendersi, per quanto riguarda i proventi delle aste anni 2020 e 2021, interamente destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) che ha assunto con il D.L. 22/2021 le principali funzioni in materia energetica prima svolte dal MISE, al netto di un importo di 15 milioni di euro, per ciascuno dei due anni, assegnato al Ministero delle imprese e del Made in Italy. Modifica l'importo della quota, prevista dal comma 8 dell'art. 23 del D.Lgs. 47/2020, portandola da 1 miliardo a 1,170 miliardi fino al 2024 e di 1,150 miliardi dal 2025, superata la quale le risorse saranno destinate, nel limite di 500 milioni annui, a specifiche misure di politica industriale relative alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi individuate dal CITE nell'ambito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica: precedentemente la quota eccedente 1 miliardo era destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (è inoltre prevista un'ulteriore quota massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024 da destinare al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone). Il Comma 708 disciplina l'erogazione delle compensazioni riferite all'anno 2021 destinate alle imprese soggette a rischio di rilocalizzazione delle emissioni. Nel dettaglio viene previsto che tali risorse siano erogate secondo le modalità previste dal D.M. transizione ecologica 12 novembre 2021, entro 90 giorni dalla disponibilità di cassa, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del MASE. Tutta la partita dei proventi delle aste di carbonio andrebbe complessivamente rivista per finalizzare tutte le risorse alla giusta transizione, accelerando il processo di riconversione ecologica e verso la piena occupazione.

FISCO

Con il **Comma 54** si estende la platea dei destinatari della cosiddetta flat tax ovvero il regime forfetario, il cui limite di ricavi passa da 65.000 euro a 85.000 euro, con fuoriuscita dal forfetario nell'anno in corso (anziché nell'anno successivo) superati i 100.000 euro. Ricordiamo che i contribuenti che aderiscono al sistema dei forfetari possono optare anche per una riduzione della contribuzione INPS per una quota pari al 35%.

La Relazione Tecnica indica che il costo di questo intervento è pari a 300 milioni nel 2023, 371 nel 2024 e 404 nel 2025. Tra le entrate mancanti pesa soprattutto l'IRPEF, che a regime si riduce di 250 milioni, ma troviamo anche l'IVA (80 milioni all'anno in meno), le addizionali che finanziano gli enti locali, che restringono il loro ambito d'applicazione sempre più ai soli dipendenti e pensionati, e i contributi INPS.

La CGIL ha già avuto modo di esprimere la sua contrarietà all'incremento della soglia per accedere ai forfetari da 30.000 a 65.000 euro. Il regime forfettario ha una molteplicità di effetti assolutamente iniqui. L'introduzione della flat tax ha come effetto immediato quello di tracciare un solco tra il trattamento dei diversi lavoratori autonomi ed imprese di professionisti. Di fatto, trasferendo un sistema ipersemplicato ed esente IVA dai piccoli contribuenti alla quasi generalità delle partite IVA, il diverso trattamento fiscale diventerà incentivo ad una diversa organizzazione del lavoro basata sulla micro impresa che non cresce e non si espande, ad una riduzione degli investimenti e dei costi, su tutti quello per l'assunzione di dipendenti. Il nanismo delle imprese è un limite del nostro sistema produttivo, e l'estensione della platea dei destinatari del regime dei forfetari non fa che rafforzare questo limite. In generale, con la flat tax si opera una nuova riduzione della platea dei contribuenti assoggettati all'IRPEF, che sta ormai finendo per diventare l'imposta su lavoro dipendente e pensioni, di fatto ultimi contribuenti costretti a fare solidarietà attraverso l'unica imposta ancora progressiva del nostro sistema fiscale.

Infine, sottolineiamo che la Relazione sull'economia non osservata allegata alla NADEF aggiornata a novembre scorso restituisce il fatto che vi sono molti contribuenti che hanno la possibilità di attestare i propri ricavi in corrispondenza delle soglie definite attraverso omessa fatturazione o mancata attività. La conclusione che alzando la soglia si assisterebbe ad un incremento del gettito è profondamente sbagliata. Potrebbe verificarsi un certo incremento di base imponibile denunciata, ma una riduzione del gettito effettivo, e soprattutto appannaggio dei redditi più elevati e di chi può definire con una certa arbitrarietà i redditi da denunciare. La stessa Relazione tecnica ammette che "anche alla luce dell'esperienza applicativa della disciplina attuale, andrebbe verificato se, ai fini della stima siano stati considerati effetti, sia pure di carattere eventuale e indiretto, dovuti a comportamenti elusivi, in ipotesi adottabili dai soggetti con imponibile prossimo al limite massimo, come rilevato anche dalla Banca d'Italia in audizione"

Insomma, se con l'estensione della flat tax si vuole incentivare la crescita delle piccole imprese, in realtà si fa l'opposto; se con essa si vuole ridurre l'evasione fiscale, l'effetto è invece proprio quello di assecondarla e premiarla, dimostrando debolezza e l'idea di una ineluttabilità dell'evasione, ovvero di quel fenomeno che drena ogni anno circa 100 miliardi al welfare, ai servizi pubblici, alla sanità, all'istruzione, alle politiche per l'infanzia e per la disabilità. Per queste ragioni abbiamo chiesto e continueremo a chiedere la soppressione del regime forfettario e di riportare il tema fiscale nell'alveo di una riforma complessiva e progressiva.

I **Commi da 55 a 57** introducono la flat tax incrementale per autonomi non forfetari, per il solo 2023, per un ammontare massimo di 40.000 euro oltre il reddito maggiore dell'ultimo triennio ridotto del 5%. Tale reddito ulteriore sarà tassato al 15%.

Il provvedimento, presentato anche in campagna elettorale, appare poco più di uno spot, oltre ad essere sbagliato nel merito. Sbagliato perché opera uno sconto fiscale senza limiti di reddito complessivo e perché essendo concentrato nel 2023 dà la possibilità di concentrare i redditi all'interno di un unico anno fiscale per ottenere un risparmio piuttosto che stimolare alla crescita. Anche un eventuale effetto sulla crescita, essendo destinato a contribuenti persone fisiche non crediamo possa portare a vantaggi diffusi per il sistema economico e produttivo di questo paese. Concludendo, si spendono oltre 800 milioni di euro per ridurre le imposte a contribuenti molto ricchi senza quindi un ritorno importante in termini di moltiplicatore della domanda e senza effetti rilevanti in merito alla crescita. Anche in questo caso, l'imposta del 15% assolve anche il pagamento delle addizionali locali, riducendo ulteriormente la platea dei contribuenti che finanziano gli enti locali.

Il **Comma 64** (Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax) viene ulteriormente rinviata al 01/01/24 la decorrenza delle c.d. plastic tax e sugar tax istituite con Legge di bilancio 2020.

Le due imposte, per come sono scritte, potrebbero non essere esenti da limiti, tuttavia è davvero sconsolante registrare come la politica piuttosto che affrontare i temi trovi più comodo rinviare di anno in anno questi provvedimenti che introducono il principio di far pagare alle imprese le esternalità negative delle proprie produzioni. Va considerato anche che, a fine novembre, è stato presentato il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio che favorisce il riuso rispetto al riciclo.

Il **Comma 80** prevede la proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari (248 milioni nel 2023).

Assistiamo all'ennesima proroga dell'esenzione IRPEF per il settore agricolo, ormai una costante dal 2017. Ricordiamo che dal 2016 le stesse attività sono esentate da IMU e IRAP. Piuttosto che decidere di anno in anno sulle imposte che queste imprese debbano o meno pagare, probabilmente sarebbe utile una riorganizzazione complessiva del settore, attraverso, se si rivelassero necessari, sussidi selettivi e motivati.

I **Commi da 84 a 86** regolano l'indeducibilità dei costi per operazioni effettuate in paesi *black list* e trova la sua origine nel memorandum dell'ultimo Ecofin. Per capire la reale portata del provvedimento elenchiamo la lista dei "Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali": Samoa americane, Figi, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Vergini degli Stati Uniti e Vanuatu (Da comunicato stampa consiglio UE del 24 febbraio 2022).

Il tema dell'elusione fiscale internazionale non può trovare che nell'ambito europeo una vera risposta, con la lotta anche ai paradisi fiscali presenti nell'Unione.

I **Commi da 115 a 121** prevedono un contributo straordinario su extra-profitti delle imprese che operano nel settore dei beni energetici. Da Relazione Tecnica il contributo coinvolgerà circa 7.000 imprese per un gettito pari a 2.565 milioni di euro. Le modifiche intervenute nel passaggio alla Camera dei Deputati, tese a definire meglio la platea dei soggetti passivi non hanno intaccato l'ammontare del gettito atteso rispetto alla prima versione della Legge.

La CGIL chiede da tempo che gli extra-profitti maturati durante la pandemia e durante la crisi energetica siano utilizzati per dare sollievo alle famiglie e alle imprese che, nei fatti, questi extra profitti hanno generato. La norma, nelle aliquote, pare incrementare questa imposizione rispetto a quella prevista dal governo Draghi nel Decreto Aiuti del maggio 2022. Tuttavia, come si nota anche dal gettito atteso, questa imposizione degli extra profitti è in realtà assai inferiore. Il tema è infatti la base imponibile, molto più ridotta, su cui applicare l'imposta. Questa norma, infatti, incrementa fino al 50% le imposte su un imponibile che è di certo maggiormente definibile come "Profitto Extra" ma si spinge assai poco nel suo prelievo. Di certo essa incontrerà una minore difficoltà ad essere applicata rispetto alla precedente che trovava la sua base imponibile nelle liquidazioni Iva delle operazioni di acquisto e di vendita di energia sul mercato. Era, quella, una base imponibile assai controversa, anche perché di fatto comprendeva anche le accise. Ma cubava, nelle sue previsioni, quasi 10 miliardi di gettito.

Queste risorse, come indicato anche dall'articolo 17 del regolamento del Consiglio Europeo 2022/1854 del 6 ottobre 2022, dovrebbero essere utilizzate per misure di sostegno finanziario per i consumi energetici ai soggetti vulnerabili, misure di sostegno finalizzate a ridurre il consumo di energia, misure di sostegno alle imprese energivore a condizione che siano subordinate a investimenti nelle energie rinnovabili, nell'efficienza energetica o in altre tecnologie di decarbonizzazione, misure di sostegno per lo sviluppo dell'autonomia energetica, misure di sostegno a tutela dell'occupazione e della riqualificazione professionale, investimenti in efficienza energetica e per le energie rinnovabili. La Legge di bilancio non va in questa direzione.

I **Commi da 126 a 147** si occupano di definire per la prima volta organicamente la tassazione dei redditi e dei patrimoni derivanti da operazioni in cripto-attività.

Troviamo interessante che inizi il percorso di definizione dei cripto assets ai fini fiscali. La CGIL da tempo chiedeva che questi patrimoni (e i redditi e le plusvalenze da essi derivanti) venissero regolamentati in quanto l'assimilazione a valuta estera non risultava adatta all'uso che di questi asset viene effettivamente fatto.

La legge prevede, dal 2023, una classificazione ad hoc all'interno dei redditi diversi di cui all'articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Diventano quindi rilevanti le plusvalenze e gli altri proventi purché superiori, nell'anno fiscale, a 2.000 euro. La prassi precedente, in assenza di normativa specifica, difficilmente tassava i cripto asset (vi erano condizionalità difficili da raggiungere e per certi versi anche facilmente aggirabili), ed esclusivamente nel momento del loro cambio in moneta corrente. Ora invece, ad esempio, saranno rilevanti anche gli acquisti di NFT effettuati con criptovaluta. Di base l'imposta sarà del 26%.

La norma è accompagnata da una richiesta di emersione dei patrimoni e da una possibilità semplificata di valutazione degli stessi al 1° gennaio 2023 attraverso il pagamento di imposte rispettivamente del 3,5% + 0,5% per ogni anno di maturazione di plusvalenze e del 14%.

In questo caso è credibile che, trattandosi di asset finora quasi “invisibili” e di difficile definizione, una emersione di questo tipo, con aliquote di favore, sia corretta, purché non si ometta di verificare che l'utilizzo che ne è stato fatto sia stato legale, anche visto il massiccio uso di questi strumenti a fini di riciclaggio e commercio illegale. La relazione tecnica, infatti, non quantifica le entrate prevedibili proprio per la difficoltà nella quantificazione dei crypto assets posseduti dai contribuenti.

Viene, infine, introdotta anche per i crypto assets una imposta di bollo pari al 2 per mille annuo, con le stesse regole previste per l'imposta di bollo sui conti correnti bancari. E' evidente che tali norme sanano una disparità di trattamento che era a vantaggio di strumenti finanziari che, al netto delle grandi potenzialità dei registri a blockchain e dell'arte digitale, sono nella stragrande maggioranza dei casi valori senza alcun sottostante, e strumenti di finanza esclusivamente speculativa, gestiti da operatori di norma esclusi anche da quelle reti di salvataggio previste per i clienti retail degli istituti di credito, come stanno sperimentando sulla propria pelle gli investitori coinvolti nei recenti crack di TerraUSD e dell'exchange FTX.

La Legge di Bilancio 2023 delibera in materia di una molteplicità di condoni e rottamazioni di diversa entità, nominati con grande fantasia lessicale pur di evitare la parola “condono”. Le misure sono moltissime ed infatti sono necessari più di 100 **commi (dal 153 al 254)** per contenerle tutte. Di fatto si tratta di interventi che rappresentano un'ipotesi di condono molto ampia, a partire dal primo accertamento automatizzato fino ai ricorsi pendenti in Cassazione.

Si interviene soprattutto riducendo le sanzioni, lasciando intatto il pagamento delle imposte, e questa è la motivazione che porta il Governo a negare la natura condonistica dei provvedimenti. Non viene considerata, però, l'ingiustizia di premiare la mancata denuncia, il mancato versamento, l'aver occultato i ricavi o gonfiato i costi. E neanche si considera il messaggio che ogni condono lancia alla parte peggiore del nostro paese. Ogni condono, infatti, è in sé promessa di nuovo condono in futuro, e rafforza il comportamento degli operatori disonesti i quali ormai sono in condizione di utilizzare l'evasione fiscale come pianificato metodo di finanziamento, contando sul fatto che in futuro ci sarà sempre una “semplice” riduzione delle sanzioni la quale renderà questo pernicioso “finanziamento” più conveniente della richiesta di capitali sul mercato. Anche l'articolo 46 sullo stralcio dei carichi fino a mille euro si riduce sostanzialmente ad un condono generalizzato anziché ad un razionale approccio alla soluzione del problema magazzino AdER, che dovrebbe analizzare le cartelle in base a elementi oggettivi per stabilire se esse sono o meno riscuotibili. Riteniamo che queste misure, lungi dal contrastare il peso della pressione fiscale nel nostro Paese, rappresentino l'ennesima mortificazione ai contribuenti onesti che operano e lavorano nonostante un'alta pressione fiscale determinata proprio dalla mancanza dei versamenti che l'evasione fiscale procura. Per questo durante il dibattito la CGIL ha elaborato un emendamento che chiedeva l'abrogazione della totalità di queste norme.

Ulteriore elemento di criticità è rappresentato dal fatto che, contrariamente ai condoni “tradizionali”, che anche a scapito della legalità venivano effettuati quantomeno col fine di raccogliere risorse, alcuni di questi provvedimenti presentano saldi negativi anche importanti (ad esempio la definizione agevolata delle sanzioni da controlli automatizzati riduce le entrate di 1.600 milioni complessivi nei prossimi 8 anni). Si desume, quindi, che il solo ed unico fine di alcuni provvedimenti

sia, esplicitamente, premiare coloro che hanno evaso imposte, tasse, contributi o contravvenzioni, probabilmente per mero calcolo elettorale.

Il **Comma 281** prevede la decontribuzione di 2 punti percentuali lato lavoratore per lavoratori con retribuzione mensile fino a 2.694 euro è prorogata anche per il 2023, incrementata di un ulteriore punto in caso di retribuzione fino a 1.923 euro, pari a 25.000 euro annui. Nel testo originario il limite era di 1.538 euro, ovvero 20.000 euro annui.

La CGIL ha più volte espresso favore rispetto allo strumento della decontribuzione, che può fornire sollievo anche ai contribuenti incapienti e che può essere modulata per concentrare i benefici su determinati redditi. La nostra richiesta era di rendere strutturale la decontribuzione e di elevarla al 5%, la legge Bilancio invece si limita alla proroga per ulteriori 12 mesi. Più in generale la CGIL è convinta che per via fiscale si possa affrontare solo una parte delle politiche salariali e in questo senso debbano essere individuati strumenti permanenti e adatti alle diverse fasi di bassa come di elevata inflazione. Per questo lo strumento più adatto potrebbe essere l'indicizzazione delle detrazioni, le quali sono intrinsecamente progressive e la cui indicizzazione, operabile anche in corso d'anno e più volte, per venire incontro ad eventuali picchi del caro vita, automaticamente si andrebbe a distribuire con maggiore impatto sui redditi più bassi.

Registriamo l'incremento del punto ulteriore di decontribuzione da 20.000 a 25.000 euro, ma lo riteniamo insufficiente. Gli effetti, come già presentati nella nostra nota del 2 gennaio 2023, sono di scarso impatto, specie raffrontati al 2022.

La Relazione Tecnica calcola l'impatto dell'estensione della platea dei destinatari dell'ulteriore punto di decontribuzione da 20.000 a 25.000 euro in circa 450 milioni di euro, che si aggiungono ai precedenti 4,3 miliardi del provvedimento presente nel primo testo della Legge.

Retribuzione annua lorda	Retribuzione mensile lorda	Beneficio mensile lordo decontribuzione*	Beneficio mensile netto	Differenza netta nel 2023 rispetto al 2022**
10.000 €	769,23 €	23,08 €	23,08 €	7,69 €
15.000 €	1.153,85 €	34,62 €	26,65 €	8,88 €
20.000 €	1.538,46 €	46,15 €	30,46 €	10,15 €
25.000 €	1.923,08 €	57,69 €	38,08 €	12,69 €
30.000 €	2.307,69 €	46,15 €	25,99 €	-
35.000 €	2.692,31 €	53,85 €	30,33 €	-
36.000 €	2.769,23 €	-	-	-

*La Legge Bilancio 2023 prevede, per il solo 2023, la **decontribuzione al 3% fino a 25.000 euro e al 2% fino a 35.000 euro annui**

**Già il governo Draghi aveva stabilito una decontribuzione pari al 2%, anch'essa non strutturale, fino a 35.000 euro annui.

NB: il calcolo del beneficio netto è stato realizzato applicando l'aliquota marginale effettiva.

I **Commi da 384 a 388** intervengono in materia di mezzi di pagamento.

La tracciabilità delle transazioni e il sostegno alla moneta elettronica sono un tassello importante ad una maggiore compliance e quindi alla lotta all'evasione fiscale. Fermare tale processo, ormai diffuso nei paesi avanzati, e che nel nostro paese ha visto forti investimenti anche delle singole

aziende, rischia di favorire la parte più arretrata del nostro sistema economico e contribuire a rafforzare sacche di economia informale e sommersa che hanno effetti rilevanti anche sulla qualità del lavoro e dei suoi diritti. I benefici di una economia cashless sono molteplici, in primis per la riduzione dei costi, anche se questa realtà sfugge agli operatori meno attrezzati. Per questo la CGIL si è espressa in maniera fortemente contraria sia dell'innalzamento del tetto massimo del contante nelle transazioni, che della istituzione di una soglia minima per l'obbligo di accettare pagamenti attraverso strumenti elettronici. È stato quindi positivo che, anche a seguito di pressioni della UE, non si siano cancellate le sanzioni per mancata possibilità di pagamento con il POS sotto i 60 euro. Rimane il tema delle motivazioni che avevano portato a quella norma e alla, confermata, elevazione della soglia massima di pagamento cash da 1.000 a 5.000 euro. La CGIL crede che sarebbe invece necessario incentivare il più possibile i pagamenti tracciabili, e la tracciabilità dei flussi in generale, anche con una serie di semplificazioni e di riduzione delle dichiarazioni, che le Agenzie potrebbero desumere proprio dalle tracce lasciate dai pagamenti. Sarebbe necessario quel passo ulteriore proprio affinché tutti gli operatori percepiscano il beneficio di una economia cashless. E questo al netto dei benefici sociali e di legalità che i pagamenti tracciati possono comportare. Ricordiamo che la stessa Banca d'Italia nello studio "Pecunia non olet" afferma che "un aumento dell'1% delle transazioni in contanti determina un aumento dell'economia sommersa tra lo 0,8 e l'1,8%". Inoltre in relazione all'aumento del tetto del contante sottolineiamo come questa misura avvantaggi l'economia illegale, le mafie e la criminalità: in questo senso vogliamo citare il Presidente di Anac che a proposito di questi temi ha dichiarato come tali previsioni "non siano richieste dal mercato, perché oltre certi importi non si paga più cash a meno che non si tratti di attività illegali o economia sommersa".

LAVORO E CONTRATTAZIONE

Il Disegno di legge di bilancio 2023-2025 non affronta il tema del lavoro, né sotto il versante della tutela del salario, né dal punto di vista del profilo della qualità dell'occupazione necessaria a questa fase così complessa, né per quanto attiene alle politiche d'intervento per la sua creazione attraverso adeguati investimenti.

I pochi interventi, oltre a misure di ordinario rifinanziamento di alcuni fondi, hanno un segno negativo per l'assenza di misure universali – per esempio sul salario – e perché intervengono sul delicatissimo tema del lavoro accessorio – i cosiddetti voucher – ampliandone le possibilità di utilizzo anche nel settore dell'intrattenimento e superando alcuni divieti introdotti con la contestata norma varata nel 2017 – dopo la cancellazione integrale avvenuta poche settimane prima, a seguito del pronunciamento sull'ammissibilità – dei referendum abrogativi promossi dalla CGIL – e aggiornata con alcune previsioni contenute in fase di approvazione del cosiddetto decreto dignità nel 2018.

Solo per il settore agricolo si introduce, per il biennio 2023-2024, una nuova disciplina di prestazioni occasionali a tempo determinato con alcune limitazioni qualitative e quantitative. Il risultato è che si estende la precarietà perché vengono meno i limiti economici attualmente previsti per il lavoro occasionale e si allarga la possibilità di utilizzare il lavoro accessorio a tutte le imprese del settore primario.

Inoltre, la durata massima prevista di 45 giorni non giustifica l'occasionalità del rapporto di lavoro, che dovrebbe rimanere circoscritto ad esigenze eccezionali. L'aver introdotto un nuovo istituto contrattuale può solo generare competizione al ribasso verso l'ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che normalmente viene attivato in agricoltura. Inoltre, va detto che nelle pieghe del denunciato bisogno di semplificazione per le aziende si corre il rischio di aprire nuovi spazi allo sfruttamento e al caporalato.

In un momento in cui le condizioni del mercato del lavoro nel nostro paese rendono evidente la necessità di investire sul lavoro di qualità, intervenendo per eliminare forme precarie che minano la dignità del lavoro, si dà attuazione in Legge di Bilancio ad un unico intervento di segno esattamente opposto, con l'obiettivo di compiacere richieste imprenditoriali che mirano alla massima mercificazione del lavoro. L'idea che le imprese possano, anziché contrattualizzare i lavoratori, utilizzare molto più di quanto oggi non sia possibile i voucher non risponde, come abbiamo visto in passato, ad alcun obiettivo di emersione dal lavoro nero.

Dal punto di vista dei salari si interviene con un provvedimento di detassazione delle mance e una riduzione delle aliquote di prelievo per le somme erogate come premi di risultato. Misura, quest'ultima, che determina un effetto parziale e solo su una platea ridotta di lavoratrici e lavoratori.

Non si coglie quindi in alcun modo la necessità d'intervento sui salari a partire dalla esigenza di una detassazione da realizzarsi al primo livello di contrattazione in moda da riguardare la generalità delle retribuzioni da lavoro dipendente.

Si reiterano misure già sperimentate negli scorsi anni, quali le proroghe degli esoneri contributivi per le assunzioni. Da considerare positivamente il fatto che viene confermata la previsione che le assunzioni o trasformazioni per avere accesso all'incentivo devono avere un carattere incrementale per determinare l'accesso alla misura. Resta la valutazione, anche in considerazione dei dati sull'utilizzo, che la via delle decontribuzioni ha effetti parziali sulla spinta alle assunzioni e non può essere alternativa agli investimenti per la creazione di lavoro stabile e di qualità.

Viene positivamente prorogata la possibilità di garantire il diritto al lavoro agile ai soggetti fragili, mentre restano esclusi dalla proroga i genitori di figli under 14.

Nello specifico:

Si prevede la detassazione delle "mance" al 5% (personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande).

In merito a questo provvedimento, esso sembra essere legato alla riduzione dei diritti determinata dalla "voucherizzazione" del settore. Considerato che il Governo scrive che "la misura mira a rafforzare l'attrattività delle professioni a contatto con la clientela", a "rimediare alle difficoltà di reclutamento incontrate dai datori di lavoro del settore" e "si potenzia l'offerta turistica nazionale garantendo un evidente sostegno economico ai lavoratori" può sorgere il sospetto che il disegno più complessivo sia quello di incentivare l'utilizzo delle mance (che possono fruire di tassazione agevolata fino al 25% dei redditi da lavoro e non sono imponibili ai fini di previdenza, infortuni e trattamento di fine rapporto) come parte integrante del contratto, quando invece il contratto nazionale di lavoro prevede l'esplicito divieto di accettarle non potendosi sostituire alla retribuzione

ed essendo questa da corrispondere interamente dal datore di lavoro e senza alcuna compartecipazione esterna.

Aggiungiamo che il provvedimento è assolutamente irrilevante dal punto di vista delle entrate visto che stessa relazione tecnica sostiene che “La misura non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, potendo altresì determinare potenziali effetti positivi benché prudenzialmente non stimati, dato che essa incide su fattispecie alle quali attualmente non è ascritto gettito nelle previsioni di bilancio”.

Stando al tema dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione è noto che queste continuano a riguardare una parte del mondo del lavoro: segnatamente quella collocata nelle aziende di maggiori dimensioni, in specifici settori e in determinate aree del Paese. La riduzione dell'aliquota di prelievo, oggi prevista al 10%, al 5% determina un effetto parziale e solo su una platea ridotta di lavoratrici e lavoratori.

Non coglie quindi in alcun modo la necessità d'intervento sui salari a partire dalla esigenza di una detassazione da realizzarsi al primo livello di contrattazione in moda da riguardare la generalità delle retribuzioni da lavoro dipendente.

Tale previsione normativa sui premi di risultato trova coerenza con quanto definito per il 2022 sul tema relativo ai cosiddetti fringe-benefit, con la soglia di esenzione prima elevata a 600 euro e poi a 3.000 euro, che non hanno alcun effetto generale sulle condizioni di reddito delle lavoratrici e dei lavoratori.

Sulle proroghe dell'esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli si prevede delle misure in continuità con quelle già previste, al netto di qualche modifica.

Da considerare positivamente il fatto che viene confermata la previsione che le assunzioni o trasformazioni devono avere un carattere incrementale per determinare l'accesso alla misura. Resta la valutazione, anche in considerazione dei dati sull'utilizzo, che la via delle decontribuzioni ha effetti parziali sulla spinta alle assunzioni e non può essere alternativa agli investimenti per la creazione di lavoro stabile e di qualità.

Relativamente al rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui si evidenzia la necessità di una migliore e più puntuale quantificazione delle risorse necessarie per le aree di crisi complessa stante alcune difficoltà nella rilevazione dei fabbisogni.

Netta contrarietà esprimiamo sull'intervento relativo alla disciplina delle prestazioni occasionali, i cosiddetti voucher.

Ha suscitato, giustamente, molto clamore la norma della legge di stabilità che rimette mano alla disciplina delle prestazioni occasionali anche in relazione a come si espresse la Corte di Cassazione a seguito della mancata effettuazione del referendum abrogativo su cui come CGIL abbiamo raccolto oltre 1 milione di firme e che vide un intervento legislativo che introdusse la nuova

disciplina del lavoro occasionale contenuta nell'articolo 54 bis del decreto legge n. 50 / 2017 convertito con la Legge 96/2017.

Si tratta di un intervento che, pur mantenendo pressoché inalterato il sistema del lavoro occasionale definito dall'allora Governo Gentiloni, amplia la possibilità di utilizzo del lavoro occasionale da parte delle imprese - il tetto per utilizzatore sale a 10.000 euro, amplia in modo considerevole l'utilizzo in agricoltura, allarga la platea delle imprese che possono farne uso, tutte quelle con meno di 10 dipendenti a tempo indeterminato, elimina i requisiti soggettivi che avevano limitato la platea dei lavoratori in agricoltura, supera alcuni divieti di utilizzo nei settori. In ogni caso siamo di fronte a un intervento grave per l'impatto di ulteriore precarizzazione che determinerà nel mercato del lavoro e grave per il messaggio politico che lo accompagna e lo sostiene.

In un momento in cui le condizioni del mercato del lavoro nel nostro paese rendono evidente la necessità di investire sul lavoro di qualità, intervenendo per eliminare forme precarie che minano la dignità del lavoro, si da attuazione in Legge di Bilancio ad un unico intervento di segno esattamente opposto, con l'obiettivo di compiacere richieste imprenditoriali che mirano alla massima mercificazione del lavoro. L'idea che le imprese possano, anziché contrattualizzare i lavoratori, utilizzare molto più di quanto oggi non sia possibile i voucher non risponde, come abbiamo visto in passato, ad alcun obiettivo di emersione dal lavoro nero. Anzi alimenta e legittima l'idea che la flessibilità necessaria in alcuni settori possa essere compensata con un lavoro che oltre al compenso netto e al versamento previdenziale per l'ora nominale priva il prestatore da tutti gli altri diritti (ratei, ferie, permessi, disoccupazione...). Allargare il loro utilizzo in agricoltura, settore in cui i contratti già oggi garantiscono assunzioni anche di brevissima durata, rappresenta la chiara volontà di ridurre ulteriormente diritti contrattuali e previdenziali in un settore già fragile e ad alto tasso di irregolarità.

Si palesa un effetto di sostituzione tra il ricorso al tempo determinato, anche per stagionalità, e prestazioni occasionali come affermato dalla relazione tecnica di accompagnamento alla legge di bilancio che afferma che "la proposta normativa ha carattere espansivo per quanto concerne l'utilizzo dei contratti di prestazione occasionale" e "aver reso meno stringenti i limiti d'importo, i limiti di forza lavoro e l'aver introdotto maggiore flessibilità per il settore agricolo attirerà maggiori prestatori d'opera" e "il maggior ricorso ai CPO sottrarrà, verosimilmente, contratti di altra natura (lavoro a tempo determinato, lavoro stagionale)" con "minore gettito contributivo compensato dalle minori spese per prestazioni (disoccupazione, cassa integrazione, etc.)".

In sostanza per una quota di lavoro precario e discontinuo si interviene non nella direzione di come determinare maggiori tutele ma attraverso uno spostamento, un travaso, verso il lavoro occasionale che è una forma ancora più precarizzante e ancora meno corredata di tutele – in termini generali – sia dal punto di vista delle prestazioni che dal punto di vista previdenziale – con effetti anche sui titoli di soggiorno – considerato l'effetto che si determinerà in particolare nel lavoro stagionale.

SETTORI PUBBLICI E CONOSCENZA

La maggior parte degli interventi ha riflessi sulla dimensione contrattuale dei settori pubblici e segna una tendenza evidente relativamente al finanziamento degli interventi per la contrattazione.

Si prevede uno stanziamento che solo per il 2023 sarebbe destinato a erogare un elemento accessorio una tantum pari all'1,5% dello stipendio.

La scelta in questione si pone chiaramente come alternativa allo stanziamento di risorse utili per aprire le trattative per il rinnovo della tornata contrattuale 2022–2024: infatti, le risorse in questione non solo sono lontane dal recupero dell'inflazione di questi mesi, ma rappresentano in modo netto la volontà di disinvestire sul lavoro pubblico, a dispetto del ruolo strategico del personale in questione all'attuazione del PNRR.

Viene inserita la stabilizzazione dei precari nella Sanità, si modifica una disposizione della Legge di bilancio dello scorso anno, estendendo al 31 dicembre 2024 il termine di scadenza dell'arco temporale entro cui gli enti del Servizio sanitario nazionale possono assumere a tempo indeterminato personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario che abbia maturato al 31 dicembre 2023 almeno diciotto mesi di servizio, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

Si tratta di una norma fortemente voluta da noi e finalizzata al superamento del precariato nel sistema sanitario. Sarebbe utile un'estensione di questa previsione anche ad altri settori delle PA.

Per quanto riguarda l'indennità di pronto soccorso, pur rappresentando un necessario riconoscimento, si evidenzia che lo stanziamento di queste risorse innanzitutto non è immediato, e poi, come già accaduto in passato, non risolve i problemi atavici legati a problematiche strutturali dei servizi di pronto soccorso e del sistema sanitario nel suo complesso.

[Si veda anche il comment nel paragrafo SANITÀ].

Per quanto concerne lo stanziamento per riconoscere l'incremento dei carichi di lavoro di tutto il personale docente e ATA, anche in applicazione delle disposizioni previste dal PNR, rileviamo la sua insufficienza.

Inoltre, è inaccettabile che le risorse, destinate a riconoscere il lavoro del personale scolastico, siano gestite autonomamente dal Ministero e sottratte alla regolazione contrattuale che è la sede preposta a definire il trattamento economico in relazione alla prestazione lavorativa. E ciò in aperta violazione del T.U. 165 / 2001 che devolve alla contrattazione l'uso e la destinazione del salario accessorio destinato al personale.

Questo stanziamento, comunque, non rispetta gli impegni assunti dal Ministro dell'Istruzione e del Merito con l'accordo sottoscritto lo scorso 10 novembre con le Organizzazioni Sindacali in cui si prefigurava un finanziamento aggiuntivo da destinare alla retribuzione tabellare del personale scolastico e non all'istituzione di un nuovo fondo per lo svolgimento di particolari attività. Analoghe incoerenze si denunciano sui settori Ricerca e Università laddove l'Intesa in questione prevedeva un impegno per la valorizzazione del personale degli enti di ricerca non vigilati dal MUR e la piena disponibilità per la contrattazione nazionale delle risorse aggiuntive stanziare.

Non si prevede inoltre nessuna misura per il rifinanziamento del FUN dei dirigenti scolastici che metta fine all'incapienza del Fondo e garantisca stabilità alle retribuzioni e omogeneità tra le diverse regioni, come previsto nel CCNL 2019.

Anche gli interventi sul dimensionamento scolastico vanno nella direzione contraria a quella prevista nel PNRR e si configurano come drastiche misure di risparmio di spesa. Per implementare la qualità del sistema scolastico, tenuto conto dell'accresciuta complessità del lavoro delle scuole e delle tante funzioni via via ad esse attribuite, anziché tagliare il numero di scuole autonome e gli organici di dirigenti scolastici e DSGA, sarebbe stato necessario ripristinare i parametri previsti dai decreti attuativi dell'autonomia che fissavano a 900 il numero massimo di alunni funzionale al dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche.

In generale si evidenzia come le misure siano del tutto insufficienti a determinare un rilancio dei settori pubblici, sia dal punto di vista del necessario incremento delle dotazioni organiche sia dal punto di vista delle norme a sostegno della valorizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici.

FORZE DI POLIZIA E FORZE ARMATE

Per quanto riguarda le misure di interesse per le Forze di Polizia a ordinamento civile e a ordinamento militare e per le Forze Armate, di rilievo immediato è la mancanza dello stanziamento di risorse per i rinnovi contrattuali del comparto difesa e sicurezza.

Rispetto al precedente testo, il passaggio parlamentare ha consentito che fossero previste nella legge (**Comma 662**) stanziamenti a crescere a decorrere dal 2023 per assunzioni in deroga alle normali facoltà assunzionali per polizia, carabinieri, finanza e vigili del fuoco nonché (**Commi 666 e 667**) per il potenziamento degli organici in specifici settori dell'Arma dei carabinieri (tutela agroalimentare).

Inoltre, sono state previste (**Comma 864**) assunzioni straordinarie nella Polizia penitenziaria per 1000 posti in 4 anni a decorrere dal 2023 in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, pur rimanendo nel limite delle attuali dotazioni organiche determinando comunque una situazione ancora non sufficiente a garantire condizioni di lavoro per gli operatori e di vita dei detenuti, adeguate allo stato drammatico degli istituti penitenziari in Italia.

In un'ottica di riduzione della spesa in questa stessa materia la manovra finanziaria (**Comma 878**) prevede circa 36 milioni di euro di tagli per i prossimi tre anni da conseguire mediante la riorganizzazione e l'efficientamento dei servizi degli istituti penitenziari presenti su tutto il territorio nazionale, in particolare con la ripianificazione dei posti di servizio e la razionalizzazione del personale.

Sono, inoltre, previste specifiche norme che riguardano:

Comma 647. Proroga fino al 30 giugno 2023, su base volontaria, della ferma del personale sanitario militare assunto temporaneamente per l'emergenza covid per il supporto al Servizio sanitario nazionale a termini del decreto 18 marzo 2020 n.18 e successivi provvedimenti relativi alla emergenza epidemiologica. La spesa prevista è di 5.726.703 euro per l'anno 2023.

La conferma dei contratti di assunzione temporanea rispondono all'esigenza di continuità assistenziale, resta comunque l'incongruità a fronte di esigenze sanitarie tuttora sussistenti di

proseguire con misure che prevedono solo conferme di ferie temporanee. Una proposta possibile potrebbe essere quella di un passaggio a tempo indeterminato su base volontaria verso il Sistema sanitario nazionale.

Comma 651. Vengono apportate modifiche al codice dell'ordinamento militare in materia di previdenza. Le novità più importanti e sostanzialmente condivisibili sono:

- l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, del fondo di previdenza integrativo per i graduati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare al quale possono partecipare anche i volontari;
- l'inclusione, tra gli iscritti al Fondo degli appuntati e carabinieri, del personale del ruolo sovrintendenti dei carabinieri, che già versano i contributi nel citato fondo nonchè al comma 1 bis è prevista l'iscrizione al fondo anche per il personale richiamato in servizio.

Vengono inoltre previste diverse norme di omogenizzazione dei trattamenti dei fondi previdenziali integrativi nonchè norme per disciplinare il regime transitorio.

Non sono previste, invece, forme di previdenza complementare per le Forze di polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria). Alla lettera c) punto 3) dello stesso comma, la disposizione per che prevede il possibile differimento fino a 24 mesi della indennità corrisposta su disposizione del Ministero della difesa dalla Cassa di previdenza delle Forze Armate, determina un rilevante danno economico ai lavoratori militari considerato che agli stessi, come nel resto del lavoro pubblico, già viene differito il TFS. Procrastinare anche questo emolumento, peraltro effetto di contribuzioni già avvenute da parte dei lavoratori, risulta essere una misura oltremodo iniqua.

Comma 660. La disposizione istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza mediante il quale assicurare la copertura finanziaria degli interventi già programmati con precedenti strumenti di bilancio.

L'intervento mira a superare la mancanza di copertura finanziaria del quadro economico degli interventi programmati – revisionato proprio in ragione dell'aggiornamento dei prezzari regionali – che comporta l'impossibilità di avviare le procedure ad evidenza pubblica per le attività tecniche ed esecutive, di fatto bloccando la realizzazione delle opere infrastrutturali.

La proposta normativa reca oneri per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

IMMIGRAZIONE

Gli interventi previsti da un lato non rispondono all'esigenza di continuità occupazionale per tutto il personale che presso il Ministero dell'Interno ha svolto prestazioni con lavoro a termine e dall'altro non garantiscono il presidio di funzioni fondamentali per l'esercizio dei diritti della persona e per l'accesso al lavoro. Le risorse individuate non sono sufficienti per garantire la piena

continuità occupazionale di tutto il personale impegnato con contratti di somministrazione a termine e non consentono l'avvio di una procedura selettiva per rendere stabile l'occupazione.

È necessario intervenire per via legislativa per garantire la piena continuità occupazionale e per garantire i vari servizi verso le lavoratrici e i lavoratori immigrati. Il fabbisogno occupazionale, per il presidio di tali attività, è strutturale quindi vanno definiti e attuati provvedimenti normativi che preservino le professionalità acquisite prevedendo un percorso concorsuale che risponda all'esigenza di stabilizzazione.

La proroga rispetto all'accoglienza destinata alla popolazione ucraina si realizza, come specificato dalla norma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedendo alla copertura con le risorse stanziare per il 2022. Un'ulteriore proroga, del tutto plausibile in considerazione della situazione presente in Ucraina, sconterebbe la mancata previsione di risorse e quindi la necessità di reperimento stante l'assenza di definizione del Disegno di legge di bilancio 2023. Tale specifica situazione risalta nell'ambito più complessivo del sistema dell'accoglienza nel nostro Paese che necessita di interventi strutturali per l'accoglienza delle persone in fuga e bisognose di protezione internazionale. Aver previsto come misura di potenziamento l'ampliamento dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio "per la più efficace esecuzione dei decreti di espulsione" rende evidente la priorità di azione in materia di immigrazione.

PREVIDENZA

Le misure previdenziali contenute nella legge di Bilancio 2023 sono limitate, insufficienti e, in alcuni casi, addirittura peggiorative rispetto al quadro normativo vigente nel 2022. Anche le modifiche apportate durante l'iter parlamentare prevedono solo peggioramenti e non vi è alcuna traccia degli impegni assunti dal Governo. Ribadiamo quindi il nostro giudizio negativo.

Di seguito si prendono in esame i singoli provvedimenti.

Imposta sostitutiva avs/lpp svizzera e principato di monaco (**Commi 77,78,79**). Si estende la tassazione del 5% alle prestazioni corrisposte in Italia dall'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (AVS) e dalla previdenza professionale svizzera (LPP) e percepite dai soggetti interessati senza l'intervento degli intermediari finanziari italiani (prima la tassazione del 5% era applicata dai sostituti di imposta nei casi di somme erogate da assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (AVS) e dagli intermediari finanziari nei casi di pensioni professionali (LPP) Si tratta di una norma retroattiva, in quanto decorre con l'entrata in vigore del decreto legge 30 settembre 2015, convertito in legge n. 187 del 20 novembre 2015.

Al comma 79 si prevede che dal 1° gennaio 2023 sono assoggettate ad imposta sostitutiva del 5% le prestazioni corrisposte da enti previdenziali ed assistenziali del Principato di Monaco per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, percepite da soggetti residenti in Italia senza l'intervento di intermediari italiani.

Disposizioni sul trattamento di “pensione anticipata flessibile” - Quota 103 (Commi 283-284). Viene prevista la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato (pensione anticipata flessibile), in via sperimentale, con il requisito di “quota 103”: 62 anni di età e 41 anni di contributi, i cui requisiti possono essere maturati esclusivamente entro il 31 dicembre 2023. Per coloro che avranno perfezionato il requisito entro tale data, potranno decidere di accedere al pensionamento anche successivamente il 2023.

Viene posto un tetto massimo di importo lordo della pensione che potrà essere messo in pagamento, pari a cinque volte il trattamento minimo (2.818,65 euro al mese lordi), relativamente alle mensilità di anticipo del pensionamento, rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia dalla cd. legge Fornero (l. 214/2011)).

Si prevede che il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni Inps, escludendo conseguentemente tutte le casse professionali (che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni interessate).

La prestazione soggiace al meccanismo delle finestre mobili, con una disciplina specifica per i lavoratori del settore privato e pubblico, diversificata in base alla data di maturazione dei requisiti se anteriore o successiva al 31 dicembre 2022.

Infatti, per chi avrà maturato “quota 103” entro il 31 dicembre 2022 la finestra si aprirà dal 1° aprile 2023 (se lavoratore privato) e dal 1° agosto 2023 (se lavoratore pubblico); per chi maturerà “quota 103” dal 1° gennaio 2023, la finestra si aprirà trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti (se lavoratore privato) e trascorsi 6 mesi se lavoratore pubblico e comunque non prima del 1° agosto 2023.

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con preavviso di sei mesi.

Per il personale del comparto scuola e AFAM, sarà possibile presentare la domanda di cessazione del servizio, entro il 28 febbraio 2023, con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico.

“Quota 103” non si applica al personale militare delle Forze armate, alle forze di polizia, al corpo di polizia penitenziaria, al personale operativo del corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale del corpo della Guardia di finanza.

La pensione con “quota 103” non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, fino alla maturazione dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Esclude il ricorso alla misura nei contesti delle procedure di prepensionamento, come l’isopensione, ivi inclusi i processi di agevolazione all’esodo e i cd “contratti di espansione” di cui agli art. 26, 27 e 41 d.lgs. 148/2015.

Inoltre, i termini temporali per il riconoscimento del TFS/TFR dei dipendenti pubblici che accedono a “quota 103” decorrono dalla data in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all’art. 24 del d.l. 201/2011 (Legge Fornero).

Sarà possibile come per “quota 100” e “quota 102”, di accedere alla possibilità di anticipo della liqui-

dazione dell'indennità di fine servizio (TFS) di cui all'art. 23 del d.l. 4/2019.

La relazione tecnica che accompagna la misura stima gli oneri pari a:

- 571,7 mln di euro per il 2023
- 1.182 mln di euro per il 2024
- 405,1mln di euro per il 2025

Una spesa complessiva stimata di 2.158,800 mln di euro nel triennio, per una platea stimata di circa 74.300 pensionati, 41.100 nel corso del 2023.

Una misura che non supera affatto la legge Fornero e che è anche lontana dalle promesse avanzate in campagna elettorale, che prevedevano 41 anni di contribuzione a prescindere dall'età. Si tratta di una quota fissa, sperimentale solo per il 2023, vincolata al requisito anagrafico di almeno 62anni di età e a quello contributivo di 41 anni, che riguarderà una platea molto ristretta, secondo le analisi dell'Osservatorio Previdenza della Cgil e della Fondazione Di Vittorio, circa 11 mila persone e di queste solo 3 mila donne. Sarà una misura rivolta solo a coloro che sono nati nel 1960 e 1961. Infatti, per avere almeno 41 anni di contributi nel 2023, significa che nel 2020 si erano già raggiunti i 38 anni di contribuzione. Chiaro che coloro che sono nati entro il 31 dicembre 1959, avevano già perfezionato il requisito di "Quota 100" (62anni e 38 di contributi) e quindi, hanno già maturato il diritto a pensione. Inoltre, inciderà sicuramente sul numero di persone che decideranno di utilizzare questo strumento, aver previsto – per la prima volta in una misura previdenziale – un tetto massimo all'importo che potrà essere messo in pagamento (5 volte il trattamento minimo (2.818,65 euro lordi, circa 2.000 euro netti). Tra l'altro assumere come limite un importo di questo valore, indica un pensiero da parte del Governo totalmente sbagliato, ossia, che le pensioni pari a 5 volte il trattamento minimo devono essere considerate "ricche". Lo abbiamo visto anche nelle scelte effettuate sulla rivalutazione delle pensioni, il taglio ha un'incidenza maggiore per quella fascia di redditi, spesso caratterizzata da una platea di soggetti che hanno lavorato e versato imposte da sempre¹.

Abrogazione del fondo per l'uscita anticipata dal lavoro (**Comma 285**). Vengono abrogati i commi 89 e 90 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n.234 (DDL bilancio 2022) che avevano istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che avevano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni. Un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali avrebbe dovuto definire i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse, ma, non è mai stato varato.

Con questo intervento il Governo dimostra che non c'era alcuna volontà di introdurre strumenti di flessibilità in uscita, nemmeno per coloro che potrebbero essere accompagnati alla pensione a seguito di determinati requisiti di età dipendenti di piccole e medie imprese.

Vengono sottratti 550 milioni nel triennio, che si sommano alle altre risorse sottratte sul capitolo previdenziale e utilizzate per altro.

¹ Leggi l'[analisi completa](#).

Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa - **Bonus "maroni" (Comma 286 e 287)**. Viene previsto per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di "quota 103", di proseguire l'attività lavorativa e beneficiare direttamente in busta paga della contribuzione a carico del lavoratore (pari al 9,19%), con conseguente esonero del relativo versamento da parte del datore di lavoro e del relativo accredito contributivo. Sarà un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, a stabilire le modalità di attuazione della misura. La relazione tecnica prevede che saranno 6.500 i soggetti che utilizzeranno questa misura.

Come avevamo sostenuto nel 2004, in occasione dell'introduzione del cosiddetto "Bonus Maroni", ribadiamo la nostra contrarietà, in quanto si tratta di una misura che altera la logica interna del sistema previdenziale e che rischia di determinare differenze tra i lavoratori. Sarà necessario attendere il decreto che verrà emanato, ma, riteniamo che questa misura non verrà utilizzata da parte dei lavoratori, in quanto, seppur determina un aumento immediato della retribuzione mensile in busta paga - se si decide di proseguire l'attività lavorativa - è da considerare che la contribuzione previdenziale non versata, verrà ricompresa nell'imponibile lordo e quindi tassata. Inoltre, anche dal punto di vista del calcolo della pensione avrà effetti negativi sul conteggio della pensione (la liquidazione del trattamento pensionistico verrà effettuata alla data di inizio del beneficio, quindi, con un coefficiente di trasformazione più basso a quello che si avrebbe titolo laddove si decidesse di proseguire l'attività lavorativa, per raggiungere i requisiti ordinari - 42 anni e 10 mesi o 67 anni di età - e, la contribuzione che si riceverà in busta paga non alimenterà il montante contributivo).

Proroga dell'Ape sociale (**Commi 288-291**). Viene prorogata per il 2023 l'Ape sociale, ovvero dell'indennità a carico dello Stato corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che abbiano maturato al momento della domanda di accesso almeno 63 anni di età e 30/36 anni di anzianità contributiva e che si trovino nelle condizioni normativamente previste: disoccupati, invalidi, *caregivers*, mansioni gravose.

Resta fermo anche quanto previsto dall'art. 1, comma 92, della l. 234/2021 (LB 2022), All. 2, per quanto riguarda l'estensione dell'accesso alla misura alle categorie professionali individuate sia sulla base degli indici di gravosità determinati dall'Inail che sulla base delle domande di Ape respinte riferibili ad attività affini a quelle attualmente presenti nelle vigenti categorie dei gravosi. Le categorie professionali individuate al citato All. 2 possono accedere all'Ape sociale qualora svolgano tali attività da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni (32 nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta).

Si ricorda che l'elenco comprende le seguenti 23 categorie professionali individuate in base alla classificazione Istat:

2.6.4 - Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate
3.2.1 - Tecnici della salute
4.3.1.2 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

5.3.1.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4.3 - Operatori della cura estetica
5.4.4 - Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
6 - Artigiani, operai specializzati, agricoltori
7.1.1 - Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali
7.1.2 - Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
7.1.3 - Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilate
7.1.4 - Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.5 - Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
7.1.6 - Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
7.1.8.1 - Conduttori di mulini e impastatrici
7.1.8.2 - Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
7.2 - Operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
7.3 - Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
7.4 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
8.1.3 - Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
8.1.4 - Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
8.1.5.2 - Portantini e professioni assimilate
8.3 - Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
8.4 - Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni

Si incrementa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'art. 1 della l. 232/2016, con le seguenti risorse:

- per il 2023 di ulteriori 64 mln di euro
- per il 2024 di ulteriori 220 mln di euro
- per il 2025 di ulteriori 235 mln di euro
- per il 2026 di ulteriori 175 mln di euro
- per il 2027 di ulteriori 100 mln di euro

- per il 2028 di 8 mln di euro

La proroga dell’Ape sociale riguarda solo il 2023 e non prevede alcun allargamento della platea, nemmeno per coloro che svolgono attività gravose, che vedono ancora alcune professioni inopportuna-mente escluse. Sarebbe stato inoltre necessario – considerato il numero ridotto di domande accolte per i lavori gravosi – abbassare il requisito contributivo per ulteriori categorie, come in agricoltura ma non solo. Secondo le nostre analisi, nonostante l’allargamento previsto con la legge di bilancio dello scorso anno, il numero dei lavoratori che nel 2022 hanno potuto utilizzare questo strumento è inferiore alle stime effettuate dal Governo - 13 mila, anzichè 20 mila stimate - motivo per cui sarebbe stato auspicabile un intervento di rimozione o modifica di alcune condizioni, che determinano spesso un respingimento delle domande.

Inoltre, sempre rispetto ai lavoratori gravosi, sarebbe stato necessario, come più volte abbiamo sostenuto, anche attraverso gli emendamenti che abbiamo presentato, parificare le medesime professioni considerate gravose ai fini dell’Ape sociale, anche per i “precoci”. Infine, va sottolineato che non viene prevista alcuna perequazione dell’assegno dell’Ape sociale, a fronte di un’inflazione che ha ridotto drasticamente il potere di acquisto, in particolare proprio di coloro che hanno un reddito basso e che sono in condizioni di “fragilità” come i beneficiari dell’Ape sociale (tetto massimo in pagamento 1.500 euro lorde).

proroga, con modifiche, del trattamento pensionistico anticipato - **“Opzione donna” (Comma 292)**. Viene prevista la proroga di opzione donna, con una profonda modifica dei requisiti necessari per accedere alla misura. Infatti, i requisiti che dovranno essere perfezionati entro il 31 dicembre 2022, sono la maturazione di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 60 anni ed essere in una delle seguenti condizioni:

- assistere al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge, parenti o affini con *handicap* in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti
- avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, non inferiore al 74%
- essere una lavoratrice licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per crisi aziendale (art. 1, comma 852, l. 296/2006).

Solo per quest’ultime (licenziate o con tavolo di crisi aperto in azienda) l’età torna a essere 58 anni, per le altre casistiche si può abbassare l’età a seconda del numero di figli (59 anni con un figlio, 58 con due o più figli).

I requisiti contributivi sopra indicato sono identici tra lavoratori dipendenti e autonomi.

Restano invece confermate le finestre mobili di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici autonome.

La proroga di “Opzione donna” per un anno, in realtà equivale ad un azzeramento della misura. Infatti, l’istituto viene completamente stravolto: da una parte innalzando il requisito anagrafico di 2 anni – conferma dei 35 di contributi ma con 60 di età da perfezionare entro il 31.12.2022 – e, dall’altra, viene fortemente delimitata la platea di coloro che potranno accedere alla misura at-

traverso la previsione di nuove e ulteriori condizionalità: avere un'invalidità almeno del 74%; assistere un familiare con handicap grave; essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione di crisi aziendale.

Aver previsto che solamente per quest'ultima casistica, i requisiti rimangono quelli vigenti – 58 anni di età e 35 di contribuzione – mentre, negli altri due casi, è prevista la riduzione del requisito anagrafico in ragione di un anno per ogni figlio, e nel limite massimo di due, profila a nostro avviso una norma potenzialmente discriminatoria e di dubbia legittimità costituzionale.

Nonostante, come noto, "Opzione donna" preveda il ricalcolo totalmente contributivo dell'assegno pensionistico – e costituisca, quindi, solo un anticipo di cassa senza alcun costo aggiuntivo per il bilancio previdenziale – si è deciso un intervento così radicale da determinare lo svuotamento della platea che sarà, secondo le nostre analisi, limitata a circa 870 lavoratrici nel prossimo anno.

A maggior ragione, ribadiamo la contrarietà alla modifica proposta, ma riteniamo sia necessario in termini più generali intervenire in favore delle donne, con misure strutturali e meno penalizzanti in termini di calcolo pensionistico, e che riconoscano il lavoro di cura in ambito familiare e le rilevanti disparità ancora presenti nel mercato del lavoro.

Perequazione delle pensioni, proroga (**Comma 309**). Viene rivisto il meccanismo di indicizzazione delle pensioni che sarebbe entrato in vigore al 1° gennaio 2023, che prevedeva la rivalutazione secondo scaglioni e non a fasce come il comma 309 della presente legge prevede, per gli anni 2023-2024.

Quindi si introduce il meccanismo di perequazione ai sensi dell'art. 34, comma 1, della l. 448/1998, modificando anche la percentuale da attribuire per il calcolo della stessa, come sotto riportato:

- ▶ 100% per importi fino a 4 volte il trattamento minimo (TM) di euro 525,38 nel 2022 (2.101,52 euro lordi)
- ▶ 85% fino a 5 volte il TM (2.626,90 euro lordi)
- ▶ 53% fino a 6 volte il TM (3.152,28 euro lordi)
- ▶ 47% fino a 8 volte il TM (4.2023,04 euro lordi)
- ▶ 37% fino a 10 volte il TM (5.253,8 euro lordi)
- ▶ 32% oltre 10 volte il TM (oltre 5.235,8 euro lordi)

Ricordiamo che il 9 novembre 2022 il ministro dell'economia e delle finanze ha firmato il decreto che dispone a partire dal 1° gennaio 2023 un adeguamento pari a +7,3% delle pensioni dei cittadini. L'aumento, come previsto dalla normativa, è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall'Istat il 3 novembre 2022.

Ancora una volta – e senza alcun confronto con le Organizzazioni sindacali – si fa "cassa" utilizzando la previdenza attraverso un intervento pesante sul meccanismo di indicizzazione delle pensioni in essere, che taglia la loro rivalutazione rispetto all'inflazione per recuperare 3,5mld nel 2023 – 17 miliardi nel triennio – in favore di interventi che aumentano le disuguaglianze. Si modifica, infatti, la modalità di calcolo della perequazione dei trattamenti pensionistici per il 2023 e il 2024, con un taglio sui trattamenti superiori a 4 volte il trattamento minimo – circa 2.101 euro lordi, poco più di 1.600 euro netti – per una platea complessiva superiore a 4 milioni di pensionati. Anche le modifiche apportate nell'iter parlamentare, il taglio continua a essere rilevante. La rimodulazione della percentuale di rivalutazione, che alza dall'80% all'85% le pensioni tra 4 e 5 volte il trattamento minimo,

è insignificante: 8 euro lorde al mese in più di media. E si è ridotto ulteriormente la percentuale per i redditi di pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo. Stiamo parlando non della pensione dei ricchi, come ha sostenuto il Governo, ma degli assegni di impiegati e operai specializzati che hanno lavorato e versato contributi per 40 e più anni. Contestiamo con forza anche la modalità con cui l'Esecutivo ha strumentalizzato questo taglio sulle pensioni, non è affatto vero che si è deciso di tagliare la rivalutazione delle pensioni "ricche" per aumentare le pensioni più basse, visto che l'aumento delle pensioni minime ha impegnato poco più di 400 milioni nel 2023, mentre, il taglio sulla perequazione per le pensioni superiori a 4 volte il trattamento minimo, ha determinato un taglio per lo stesso anno pari a 3,5 miliardi. Inoltre, è inaccettabile che il Governo consideri una pensione superiore a circa 1.600 euro nette come una pensione "ricca", rischia di alimentare nel Paese anche una visione sbagliata, con ripercussioni anche sul nostro attuale sistema previdenziale, che lo ricordiamo, è a ripartizione (i contributi dei lavoratori attivi servono al pagamento delle pensioni in essere).

Rivalutazione eccezionale delle pensioni minime (Comma 310). Viene prevista una rivalutazione eccezionale per le pensioni minime per gli anni 2023-2024: al fine di contrastare l'inflazione registrata e attesa per gli anni 2022-2023, gli assegni pensionistici e assistenziali che non superano il minimo (525,38 euro mensili), in via eccezionale e transitoria, con decorrenza 1° gennaio 2023, riceveranno un ulteriore aumento di 1,5% nel 2023 elevati al 6,4% per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e 2,7% nel 2024.

L'incremento non rileva, per gli anni 2023-2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. In ogni caso l'incremento cessa i relativi effetti rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore a una volta il trattamento minimo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'"incremento transitorio", il quale non rileva a tali fini e in ogni caso cessa i relativi effetti rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Di seguito si rappresentano i valori dell'intervento:

	Tasso Inflazione	Importo dell'aumento straordinario 2023	Rivalutazione complessiva	Importo pensione minima 2023
Età inferiore a 75 anni	7,3%	1,5%	8,9095%	€ 572,20
Età pari o superiore a 75 anni	7,3%	6,4%	14,1672%	€ 599,82

Aver previsto una rivalutazione maggiore per i trattamenti inferiori a una volta il trattamento minimo è positivo, ma non ha alcun legame con il taglio che invece è stato effettuato per i trattamenti

ti pensionistici superiori a 4 volte il trattamento minimo. Come detto sopra, questo intervento secondo la relazione tecnica che accompagna la legge di bilancio, ha un costo di 480 mln di euro per il 2023, 379 mln di euro per il 2024 e riguarderà circa 600 mila pensionati, mentre, il taglio sulla perequazione per le pensioni superiori a 4 volte il trattamento minimo, riguarda circa 4 milioni di pensionati e determina risparmi pari a 3,5 miliardi solo per il 2023 (17 miliardi nel triennio).

Le scelte effettuate sulla rivalutazione dal Governo, rischiano di alimentare comportamenti sbagliati e disincentivare i lavoratori, in particolare autonomi, a non versare ulteriore contribuzione, laddove si siano già raggiunti i requisiti minimi per accedere al pensionamento.

Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali di diritto privato e di inpgi (istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) (**Commi 311 e 312**). Limita l'ambito delle disposizioni da definire con decreto ministeriale da emanare entro il 30 giugno 2023, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, le norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. A sua volta gli enti previdenziali adotteranno regolamenti interni sottoposti alla procedura di approvazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Sarà importante, vista la criticità che ormai da anni attraversa diversi Enti previdenziali, di monitorare con attenzione il decreto ministeriale che dovrà essere emanato, per evitare che in futuro si utilizzino risorse pubbliche per "salvare" situazioni determinate da "cattive" gestioni.

Riguardo all'INPGI (dal 1° luglio 2022 la funzione previdenziale svolta dall'INPGI, limitatamente alla gestione sostitutiva concernente i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato, è stata trasferita all'INPS), proroga dal 30 giugno 2022 al 31 gennaio 2023 il termine entro il quale l'Istituto deve procedere alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni ai fini dell'adeguamento alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica. Decorso inutilmente tale termine si procede alla nomina di un commissario ad acta (individuato nella persona del Presidente dell'Ente) che procede entro tre mesi alle necessarie modifiche statutarie.

Emolumento accessorio *una tantum* (**Commi da 330 a 333**). La disposizione prevista dal **Comma 330** incrementa, rispetto a quanto già previsto dalla Legge di bilancio 2022, di 1.000 milioni di euro le risorse a carico dello stato da utilizzare per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico per il triennio 2022-2024. L'incremento è destinato all'erogazione, per il solo anno 2023, di un incremento *una tantum* pari all'1,5 % dello stipendio da corrispondere su 13 mensilità.

Le risorse destinate all'aumento retributivo *una tantum* sono comprensive della sola contribuzione utile al trattamento di quiescenza e dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Pertanto, l'incremento stipendiale dell'1,5% avrà effetto solo sul trattamento di quiescenza. Si prevede infine, che l'onere per l'incremento in parola da destinarsi al personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, erogato con le medesime

finalità, sia posto a carico dei rispettivi bilanci.

Uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze disciplineranno l'erogazione dell'indennità una tantum a quanti in servizio al 1° gennaio 2023.

[Si veda anche il commento nel capitolo LAVORO E CONTRATTAZIONE].

Riduzione del fondo per il trattamento pensionistico dei "lavoratori precoci" (**Comma 887**). Viene ridotto il limite di spesa per i lavoratori cd. precoci, per cui il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto con un requisito contributivo ridotto (pari attualmente a 41 anni di contribuzione laddove sussistono determinate condizioni). La riduzione prevista è di 80 milioni di euro per il 2023, 90 milioni per il 2024 e di 120 milioni dal 2025 in avanti.

A fronte di 780 milioni previsti per il 2023 per il finanziamento di "quota 103", ape sociale e opzione donna, si sottraggono risorse ingenti sul capitolo previdenza, attraverso il taglio di 80 milioni per il solo 2023 (290 milioni per il triennio 2023-20225) del fondo per l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori cosiddetti "precoci". Questo taglio si somma – oltre al taglio sulla rivalutazione dei trattamenti pensionistici - a quello previsto al comma 888 della legge di bilancio, del fondo per i lavoratori usuranti (100 milioni nel 2023 e 90 milioni nel 2024).

Come più volte abbiamo sostenuto, anche attraverso gli emendamenti che abbiamo presentato, era necessario parificare le medesime professioni considerate gravose ai fini dell'Ape sociale, anche per i "precoci".

Il Governo ha deciso chiaramente una strada diversa, anche rispetto gli impegni assunti, visto che, ha deciso, di non ampliare una misura che riguarda coloro che dovranno perfezionare comunque 41 anni di contribuzione – in determinate condizioni - per accedere al pensionamento.

Riduzione del fondo per i lavoratori usuranti (**Comma 888**). Viene ridotto il limite di spesa per i lavoratori usuranti, di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 80 milioni di euro dall'anno 2024.

Anche in questo caso, come detto per il taglio al fondo "precoci", si interviene riducendo la capienza del fondo per i lavoratori usuranti complessivamente per 180 milioni nel biennio 2023-20204, anziché prevedere un potenziamento della misura.

A nostro avviso sarebbe stato necessario rimuovere alcune condizioni che non permettono a moltissimi lavoratori di accedere alla misura. Inoltre, per questa misura, ribadiamo che serve modificare la procedura di monitoraggio e certificazione delle domande, che sta depotenziando da tempo lo strumento.

STATO SOCIALE

La Legge di Bilancio 2023, nella sua versione finale, conferma l'idea di stato sociale della maggioranza di governo, un'idea fondata su trasferimenti monetari e non sul ruolo attivo delle istituzioni pubbliche per rispondere ai bisogni della popolazione e garantirne pienamente i diritti, a partire da quelli fondamentali alla salute e all'istruzione. Sono totalmente insufficienti le risorse sulla sanità,

sull'istruzione pubblica, dalla scuola all'università e la ricerca, per cui, di fatto, si prevede un taglio di spesa. Non vi è traccia delle risorse necessarie a finanziare adeguatamente i LEP per la cui definizione viene, inoltre, prevista una inaccettabile procedura. Si parla di centralità della famiglia e di promozione della natalità, di attenzione alla disabilità, agli anziani e ai minori eppure non c'è traccia nell'articolato di investimenti per sostenere le persone più fragili con un'adeguata rete di interventi e servizi pubblici. Invece di investire risorse per ridurre le disuguaglianze, si accanisce sulle famiglie in condizione di povertà, con l'eliminazione del Reddito di Cittadinanza, ignorando l'emergenza del lavoro povero e colpevolizzando chi non riesce a trovare un'occupazione. Le misure previdenziali, infine, sono limitate, insufficienti e, in alcuni casi, addirittura peggiorative rispetto al quadro normativo vigente nel 2022.

SANITÀ

Quanto disposto dalla legge di Bilancio 2023 definitiva è un segnale negativo e preoccupante che non tiene conto del reale aumento dei prezzi che il Servizio Sanitario Nazionale, nelle sue diverse articolazioni, dovrà sostenere; non considera le esigenze di personale per il funzionamento del SSN e nemmeno quelle professionali del personale impiegato nel SSN; non investe sulla reale e omogenea erogazione dei LEA sul territorio nazionale.

Dopo due anni di incremento del Fondo Sanitario Nazionale per fronteggiare l'emergenza pandemica ancora in atto, si ritorna a disinvestire. Dei 2.150 milioni di euro previsti per il 2023, 1.400 milioni sono vincolati a contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Per gli anni 2024 e 2025 sono previsti incrementi rispettivamente per 2300 e 2600 milioni di euro che confermano il ridimensionamento della spesa sanitaria in rapporto al PIL.

Per l'anno 2023, e per i soli primi 5 mesi dell'anno, è incrementato di 650 milioni di euro il fondo per l'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e farmaci per la cura da COVID-19 a fronte dei 1850 milioni previsti dalla Legge di bilancio 2022. Sarebbe gravissima la scelta di un sottofinanziare le campagne vaccinali per il 2023.

Le modifiche apportate in materia di Sanità non rispondono in alcun modo alle necessità del Servizio

Sanitario Nazionale, in particolare in termini di interventi organici e strutturali per rafforzare servizi

e prestazioni assicurate dal sistema pubblico. Emblematica in tal senso la scelta, sbagliata e grave, operata nel passaggio parlamentare di non rafforzare i servizi pubblici di salute mentale cui si preferisce l'erogazione di un contributo di 1.500 euro per sostenere le spese relative a sessioni private di psicoterapia, rendendo così strutturale il "bonus psicologo".

Questa manovra non investe sulla qualità delle prestazioni sanitarie, programma il restringimento del perimetro del SSN pubblico e universale, limiterà l'accessibilità ai servizi socio sanitari e determinerà l'ulteriore progressiva privatizzazione della sanità e la crescita delle disuguaglianze tra persone e territori.

Non ci sono risorse per l'organizzazione della rete territoriale socio sanitaria e necessarie agli investimenti del PNRR – Missione 6 (CdC, OsCo, COT, IFeC, ecc.). In presenza di un disegno di legge

delega sulla Non Autosufficienza, nulla è previsto per dare risposte ai bisogni delle persone non autosufficiente e alle famiglie che le curano. Difficile immaginare una riforma che dia riscontri ai più fragili senza risorse.

Si allarga il divario, che già vede l'Italia agli ultimi posti, rispetto a quanto altri Paesi europei destinano alla sanità pubblica e soprattutto resta da rimuovere in via definitiva, e finanziare, il tetto di spesa che impedisce l'assunzione e la stabilizzazione del personale e ostacola quindi la qualità e l'accessibilità dei servizi offerti ai cittadini.

Per il personale del SSN non sono previste risorse per i rinnovi dei CCNL. I 200 milioni per incrementare l'indennità di pronto soccorso non decorrono dal 2023, non è previsto il corrispondente incremento del fondo sanitario e non serviranno a dare risposte riorganizzative per migliorare lavoro e assistenza, e nemmeno ad accorciare i tempi d'attesa per dare risposte puntuali all'utenza. Così come sono assenti interventi specifici per aggredire le tempistiche per il recupero delle prestazioni sanitarie non erogate durante la pandemia che hanno allungato notevolmente i tempi di attesa per visite, diagnostica ed interventi chirurgici. La presa in carico delle persone rimane un elemento di criticità che non viene affrontato nemmeno in termini di disuguaglianze territoriali. Apprezzabile il richiamo al Piano di potenziamento delle cure palliative così come la misura rivolta alle borse di studio per i medici di medicina generale specializzandi ma è assente la decisione di finanziare l'assistenza territoriale socio-sanitaria in ottica "One Health".

Questa manovra non investe sulla qualità delle prestazioni sanitarie, programma il restringimento del perimetro del SSN pubblico e universale, limiterà l'accessibilità ai servizi socio sanitari e determinerà l'ulteriore progressiva privatizzazione della sanità e la crescita delle disuguaglianze tra persone e territori.

Con questa Legge di bilancio 2023 curarsi costerà di più!

Piano potenziamento cure palliative (**Comma 83**). La norma, integrando l'articolo 5 della legge n. 38 del 2010, stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di potenziamento delle cure palliative al fine di raggiungere, entro l'anno 2028, il 90% della popolazione interessata. Il monitoraggio dell'attuazione del piano è affidato all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo realizza a cadenza semestrale. La presentazione del piano e la relativa attuazione costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN a carico dello Stato.

Positiva la disposizione a rafforzamento delle norme volte a garantire l'accesso dei pazienti alle cure palliative e alla terapia del dolore, con l'obiettivo del raggiungimento del 90 per cento della popolazione, per ciascuna regione, allo scopo di assicurare l'erogazione delle cure palliative previste nei LEA mediante piani di potenziamento presentati dalle singole regioni, entro il 30 gennaio di ogni anno. Apprezzabile è la continuità al DL. n. 73/2021 (cd. Sostegni-bis, L. n. 106/2021) all'art. 35, commi 2-bis- 2-quinquies, che ha previsto l'elaborazione di un programma attuativo triennale per garantire, entro il 2025, l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza del decreto relativo ai nuovi LEA in materia, con particolare riferimento alle cure palliative domiciliari, all'assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita ed al ricovero ordinario per acuti. Importante ricordare la rilevazione nazionale condotta da Agenas, con una rispondenza di tutte le 21 regioni e province autonome e le 99 aziende territoriali oggetto del sondaggio, sull'attuazione e sui programmi in materia di Rete per le cure palliative, che ha preso uffi-

cialmente avvio il 15 novembre e si è conclusa il 2 dicembre 2021. I temi affrontati sono stati innanzitutto quelli a carattere organizzativo e formale per livello regionale, indicando le specificità a livello di rete locale per i setting di carattere 1) ospedaliero; 2) residenziale (hospice); 3) di assistenza domiciliare.

Il nuovo 4-bis della citata L. n. 38/2010 precisa che il monitoraggio dell'Agenas deve essere realizzato con cadenza semestrale e che la presentazione del piano e la relativa attuazione da parte di Regioni e Province autonome costituisce un adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo statale del SSN.

Va ricordato che le cure palliative sono presenti nei livelli essenziali di assistenza [DPCM 12 gennaio 2017](#) (decreto LEA), allo scopo di garantirne l'uniforme erogazione, con particolare riferimento agli interventi previsti per le cure palliative domiciliari, l'assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita e le prestazioni garantite nell'ambito delle attività di ricovero ordinario per acuti.

È condivisibile la volontà della norma che implicitamente richiede l'utilizzo di maggiori risorse finanziarie al fine di realizzare l'obiettivo proposto e pertanto consentire alle regioni di accedere al finanziamento integrativo del SSN a carico dello Stato. Rimane da chiarire la portata finanziaria che sembra suscettibile di determinare riflessi negativi.

Contributo in favore dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (**Comma 355**). La norma autorizza la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 allo scopo di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi.

Autorizzazione di spesa che può avere utilità in considerazione della missione dell'ENS volta all'integrazione delle persone sorde nella società, la promozione della loro crescita, autonomia e piena realizzazione umana. La copertura economica è prevista mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

Contributo confederazioni misericordie d'Italia (**Comma 356**). La norma è volta ad autorizzare la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, con la finalità di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, dei prodotti energetici e dei beni di consumo, nonché per il sostegno delle organizzazioni di volontariato impegnate nel trasporto sanitario, anche emergenziale, e nel mantenimento di presidi di coesione sociale, di soccorso e contrasto a situazioni di svantaggio sociale.

Va ricordato che attualmente le Misericordie operano in molteplici e complessi servizi nell'ambito socio-sanitario, avvalendosi di strutture moderne e di oltre 2500 automezzi. I principali settori di intervento sono: trasporti sanitari e sociali; emergenza/urgenza e pronto soccorso, operatività 24h; gestione di ambulatori specialistici, ecc... Una delle più importanti realtà di volontariato che con il proprio operato evidenzia inevitabilmente le carenze dello Stato negli investimenti sul welfare pubblico. La copertura economica è prevista mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

Disposizioni in favore degli enti erogatori di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali (**Commi 366-368**). Il comma 366 incrementa il Fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022, di 5 milioni di euro per l'anno 2023 (il Fondo in questione è destinato, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, con una dotazione di 170 milioni di euro per l'anno 2022, al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità). Il rifinanziamento di cui al primo periodo è finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021.

Il comma 367 demanda ad un apposito DPCM l'individuazione, nel rispetto del limite di spesa previsto al comma 366, dei criteri, delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste per l'accesso al contributo, dei criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché delle procedure di controllo.

Il comma 368 stabilisce che allo stanziamento in esame si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 144 del 2022 (in materia di cumulo con altri contributi, di mancato concorso al reddito d'impresa e alla base imponibile ai fini IRAP e di utilizzo di società *in house* da parte delle PP.AA. interessate nella gestione ed erogazione dei fondi in questione).

Misura utile a sostenere parte delle spese derivanti dall'aumento dei costi energetici ma di certo non adeguate a far fronte alle reali necessità.

Valutando l'ammontare complessivo del fondo è opportuno riconoscere l'importanza di questi soggetti nell'erogazione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali e sarebbe altrettanto opportuna una riflessione sul venir sempre meno del ruolo dello Stato come garante dell'omogeneità e dell'universalità di tali servizi sul territorio nazionale.

Incremento dell'indennità di pronto soccorso (**Commi 526-527**). Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità.

527. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Dal 1.1.2024 è incrementata l'indennità di pronto soccorso di complessivi 200 milioni di euro annui (60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni euro per il personale del comparto) ma senza assegnare risorse aggiuntive per coprire i costi: non si prevede il corrispondente incremento del fondo sanitario nazionale. Non si comprende perché la misura sia a valere dal 2024 a fronte di un problema già oggi esistente: la pressione sul personale sanitario impiegato nel sistema di emergenza-urgenza ne sta determinando la fuga. Stride la decorrenza (2024) del riconoscimento dell'indennità di pronto soccorso per il personale del SSN diversa dalla decorrenza (2023) dell'incremento di remunerazione delle farmacie. È una misura solo monetaria e non prevede investimenti riorganizzativi, non viene specificato se coinvolgerà tutto il personale del sistema di emergenza e urgenza o solo quello assegnato ai Pronto soccorso. Non servirà ad accorciare i tempi di attesa e dare risposte puntuali all'utenza e non si comprende come la misura, a risorse invariate, non possa pregiudicare il raggiungimento di altre finalità del S.S.N.

Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all'antimicrobico-resistenza (PNCAR) 2022-2025 (**Comma 529**). Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel "Piano di contrasto all'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025", in fase di approvazione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Detta somma è ripartita sulla base dei criteri da definirsi con Intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Per il "Piano nazionale di contrasto all'Antibiotico-Resistenza" viene autorizzata la spesa per 40 milioni di euro all'anno (2023-2024-2025). Spesa necessaria e urgente secondo la lettura dei rapporti dell' ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) in quanto segnalano una significativa tendenza all'aumento delle infezioni in 18 paesi (Cipro, Cechia, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Spagna, Romania, Slovacchia e Svezia) con il più alto carico di infezioni da batteri resistenti agli antibiotici stimato in Grecia, Italia e Romania. Rimane ancora da approvare il PNCAR con Intesa Stato Regioni. Non sono assegnate risorse aggiuntive a copertura dei costi: si utilizzano risorse già esistenti destinate a specifici obiettivi del Piano Sanitario Nazionale. Osservando il prospetto del finanziamento ipotizzato dall'OCSE e il dettaglio delle morti evitate, dei costi sostenuti e dei risparmi ottenuti per il nostro Paese, per ciascuno dei programmi definiti come "soluzioni ottimali" sempre dall'OCSE per il prossimo triennio è una misura di certo positiva. Per quanto attiene alla copertura, pur trattandosi di intervento destinato ad operare sulla nuova dotazione del FSN appena costituita, manca ancora una ricostruzione complessiva dell'utilizzo in essere delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, al fine di valutare l'effettiva disponibilità delle somme necessarie, anche considerando in ottica prospettica gli impegni già assunti, avviati o programmati a valere sulle medesime somme.

Fondo programma nazionale screening diabetico (**Comma 530**). Per la realizzazione di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per

l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Finanziamento utile a fronte dei dati epidemiologici che evidenziano l'incidenza della malattia celiaca sui soggetti con diabete di tipo 1. Apprezzabile la scelta dello screening su base nazionale della popolazione pediatrica: diagnosi precoce e prevenzione devono tornare ad essere considerati elementi di investimento e non solamente di spesa da comprimere.

Finanziamento alla rete car-t e degli IRCCS della «rete cardiovascolare» del ministero della salute (**Comma 531**). Al fine di dare attuazione alla linea progettuale, prevista nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, « Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN », Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore degli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della rete oncologica del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T, nonché di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a favore degli IRCCS della rete cardiovascolare del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare.

In merito alla misura adottata, si ricorda che la legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145 del 2018), al comma 523, aveva disposto per tali obiettivi due finanziamenti di 5 milioni di euro per ciascuna delle due reti di ricerca sanitaria del Ministero della salute, la Rete oncologica e la Rete cardiovascolare, cui fanno parte Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) impegnati, rispettivamente, nello sviluppo di nuove tecnologie antitumorali CAR-T e nella prevenzione primaria cardiovascolare. I corrispondenti fondi sono allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, al programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, Missione Ricerca e innovazione. La misura in esame era stata già prevista anche per l'anno 2020 a beneficio di ciascuna delle due Reti (oncologica e cardiovascolare) dall'articolo 23-quater, comma 4, del DL. 119/2018 (L. n. 136 del 2018), a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica ex articolo 10 comma 5, DL. n. 282/2004 - L. 307/2004.

Per quanto previsto nell'ambito del PNRR Investimento 2.1 Missione 6 – C2, “Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN” , l'investimento ha un finanziamento totale, interamente costituito da sovvenzioni, pari a 524,1 milioni di euro da utilizzare per il raggiungimento di specifici obiettivi entro il 2025, finalizzati al trasferimento tecnologico tra ricerca e imprese relativo ad almeno 424 progetti (100 su malattie rare e tumori rari tramite progetti proof of concept, vale a dire direttamente trasferibili all'ambito applicato, oltre che 324 su malattie altamente invalidanti). Con particolare riferimento ai tumori rari, è previsto un secondo bando nel 2023, per sovvenzioni pari a 262,03 milioni di euro, indirizzati alla ricerca clinica.

Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie (**Commi 532-534**). Al fine di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, è riconosciuta una stabile remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale. E' riconosciuta con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, decorrerà dal 1° marzo 2023, nel limite di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

533. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

534. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Dal 1.3.2023 viene concessa un'ulteriore remunerazione aggiuntiva alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN (già prevista dalla legge 69/2021) nel limite di 150 milioni di euro annui previa Intesa Stato Regioni. Si ricorda che per gli anni 2021 e 2022, è stata prevista una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie, relativamente ai medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e il riconoscimento della remunerazione aggiuntiva è stato demandato, nel rispetto di un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per il 2021 ed a 150 milioni per il 2022.

Per il 2023 non sono previste risorse aggiuntive per la copertura dei costi: si utilizzano risorse già esistenti destinate a specifici obiettivi del Piano Sanitario Nazionale.

Adeguamento del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci (**Comma 535 – 536**). Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato e 2.150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Dei 2.150 milioni di euro previsti per il 2023, 1.400 milioni sono vincolati a contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Per gli anni 2024 e 2025 sono previsti incrementi rispettivamente per 2300 e 2600 milioni di euro. Per l'anno 2023 è incrementato di 650 milioni di euro il fondo per l'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e farmaci per la cura da COVID-19 come da impegni già assunti a livello comunitario

Il comma 536 prevede che il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 650 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

Dal 1.1.2023 il livello del finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale è incrementato di 2 miliardi e 150 milioni di euro: 1.4 miliardi sono vincolati a contribuire ai maggiori costi dei prezzi energetici; rimangono 600 milioni di incremento che non saranno sufficienti nemmeno a coprire i costi dell'inflazione. Nei fatti è programmato il sottofinanziamento del SSN e il suo ridimensionamento. Non sono previste risorse per assunzioni finalizzate ai progetti del PNRR (CdC, OsCo, IFeC, ecc...), a dare risposte organizzative alle emergenze esistenti (sistema di emergenza-urgenza, Pronto Soccorso, assistenza territoriale, ecc...) e mancano totalmente le risorse per i rinnovi contrattuali.

Il livello del fabbisogno nazionale standard rappresenta il finanziamento complessivo della sanità pubblica e accreditata con risorse statali, costituisce il valore di risorse che lo Stato destina al Servizio sanitario nazionale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza: questa legge di

bilancio indebolisce l'erogazione dei LEA e acuisce le già evidenti disuguaglianze tra le persone nelle diverse regioni del paese.

Rimane incomprensibile la decisione di prendere a riferimento un periodo di soli 5 mesi, e non tutto l'anno, per il finanziamento della misura portando ad un incrementato di soli 650 milioni di euro il fondo per l'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e farmaci per la cura da COVID-19. La legge di bilancio 2022 stabiliva la dotazione del fondo per 1850 milioni di euro. Sarebbe gravissima la scelta di un sottofinanziare le campagne vaccinali per il 2023.

Disposizioni urgenti a sostegno della salute mentale (**Comma 538**). La misura stabilisce un contributo di 1500 euro per persona nel limite di 5 milioni di euro per il 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2024 per sostenere le spese relative a sessioni private di psicoterapia.

È una misura sbagliata perché anziché rafforzare i servizi pubblici di salute mentale, investire sui distretti agendo la pressa in carico della persona, sostenere l'universalità della risposta, si decide di continuare la strada sbagliata dei "bonus". Misura che incrementa quanto già era previsto in misura inferiore dal dl 30 dicembre 2021 n. 228. Si rende così strutturale il "bonus psicologo" riconosciuto a persone con ISEE non superiore ai 50000 euro e in base all'ordine di arrivo delle domande come se si trattasse di una misura volta ad incentivare il mercato e non certo a soddisfare un bisogno di salute. Il giudizio è negativo anche in considerazione dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica e il confronto con le risorse stanziato nel 2022 e l'innalzamento dei limiti individuali sollevano delle perplessità in ordine alla congruità delle risorse ora stanziato.

Incremento del fondo per i test next generation sequencing per il colangiocarcinoma (**Comma 539**). La misura incrementa di 200 mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 lo stanziamento per i test di *Next generation Sequencing* di profilazione genomica del colangiocarcinoma. Viene demandato a un decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'individuazione dei criteri e delle modalità di riparto, nonché del sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

Non si prevedere che il decreto ministeriale concernente criteri e modalità di riparto, cui rinvia il comma in esame, sia da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, fatto che può pregiudicarne la legittimità costituzionale e rendere inapplicabile la misura. Risorse che, seppur in minima parte, potrebbero aiutare a colmare le disuguaglianze territoriali; si ricorda che attualmente questi test diagnostici non sono uniformemente disponibili sul territorio nazionale anche per i costi relativamente elevati che non sono coperti in molti casi dalle prestazioni previste nei LEA e che, mentre è previsto uno specifico fondo per i farmaci innovativi oncologici, non esistono finanziamenti a sostegno della diagnostica molecolare.

Payback farmaceutico (**Commi 540 – 541**). La misura stabilisce che le entrate di cui al *payback* farmaceutico (il meccanismo di rimborso da parte delle aziende farmaceutiche che si attiva quando la spesa relativa alla farmaceutica per l'acquisto diretto dei farmaci oltrepassa il tetto fissato) relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle re-

gioni e dalle province autonome per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2022; fermo restando l'eventuale compensazione a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore. Per il payback relativo al 2021 le disposizioni sopra illustrate si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il comma 541 prevede anche sconti in favore delle aziende farmaceutiche che hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di ripiano 2021.

Si pone attenzione alle regioni alle province autonome che, in considerazione dei maggiori costi determinati dal proseguimento delle azioni di contrasto al Covid-19 e del sensibile incremento dei costi dei prodotti energetici, grazie alla misura prevista in legge di bilancio hanno avuto la possibilità di iscrivere, per l'equilibrio del settore sanitario 2022, il payback relativo agli anni 2020 e 2021 senza appostare accantonamenti, fermo restando l'eventuale compensazione a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore. Per il payback relativo al 2021 le disposizioni sopra illustrate si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Andrà posta attenzione all'eventuale, successiva compensazione delle minori entrate da payback che verranno rilevate a consuntivo a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno della definizione del pagamento con riserva che potrebbe determinare tensioni finanziarie nelle regioni che presentassero rilevanti scostamenti fra le somme incassate con riserva e utilizzate per assicurare l'equilibrio del SSR, da un lato, e quelle registrate a consuntivo, dall'altro. Anche questa misura evidenzia le difficoltà in cui si muovono gli equilibri di bilancio delle regioni per sostenere i SSR, come richiama l'inadeguatezza di quanto previsto al comma 535 - Adeguamento del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale.

Disposizione diretta a modificare il regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico degli specializzandi; estensione al 2027 dei contributi ai policlinici universitari (**Commi 542 – 543**). Il comma 542 apporta alcune modifiche alla disciplina vigente in ambito sanitario volta a favorire la tempestività dei pagamenti, con particolare riferimento alle anticipazioni sul finanziamento della formazione dei medici specialisti, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce e assegna alle Università le risorse previste.

La disposizione incrementa dall'80 al 90 per cento la percentuale massima dell'anticipo consentito. Viene inoltre autorizzato il Ministero dell'economia ad effettuare, se necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi.

Il comma 543 dispone l'estensione al 2027 del vigente finanziamento di 35 milioni di euro per i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali.

La carenza di personale sanitario è nota, perciò si ritiene utile la misura che pone attenzione ad un aspetto della formazione degli specializzandi. È positiva la volontà di favorire la tempestività dei pagamenti con particolare riferimento alle anticipazioni sul finanziamento della formazione dei medici specialisti. La disposizione appare comunque suscettibile di determinare perlomeno effetti

di accelerazione della spesa di cui andrebbero valutati gli effetti sul Fabbisogno del settore pubblico.

Quota premiale risorse ordinarie per il finanziamento del servizio sanitario nazionale (**Comma 544**). La misura stabilisce che la quota premiale a favore delle regioni che adottano misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio, tra cui l'istituzione di una centrale regionale per gli acquisti e per l'aggiudicazione di procedure di gare per l'approvvigionamento di beni e servizi, aumenta dallo 0,25% del FSN allo 0.4% (ex legge di bilancio 2010, n. 191/2009). La norma in esame prevede, infine, che la disposizione entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della presente legge di bilancio 2023.

Non è certo una novità questo sistema incentivante l'adozione di forme di gestione e governo dei SSR più efficienti.

Già l'art. 2, comma 67- bis della legge 191/2009 (legge finanziari 2010), come successivamente modificato con ulteriori interventi legislativi, ha previsto, a decorrere dal 2012, forme premiali per le regioni virtuose in cui fosse stata istituita una Centrale regionale per gli acquisti e si fosse provveduto all'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi, per un volume annuo non inferiore ad uno specifico importo determinato con il medesimo decreto, oltre che per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dal D.Lgs 502 del 1992, all'articolo 4, commi 8 (pareggio di bilancio per le aziende ospedaliere, con utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale) e 9 (autonomia economico-finanziaria dei presidi ospedalieri, con contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale), nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. Dal 2014, è stato previsto, in via transitoria, con norma ripetutamente prorogata, che in vista della proposta di riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale (FSN) per l'anno di riferimento, vengano tenuti in conto, per il riparto delle quote premiali, i criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Tale norma è stata estesa agli anni 2015 e 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e, da ultimo, 2021. Le proroghe si sono rese necessarie in attesa dell'adozione del decreto interministeriale Economia/Salute (che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 novembre 2011 previa intesa con la Conferenza permanente Stato- regioni), deputato a stabilire le forme premiali, da ripartire fra le regioni cd. virtuose, a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del SSN.

Preoccupa che l'ulteriore incremento della quota premiale possa determinare tensioni finanziarie per le regioni penalizzate.

Servirebbe una valutazione approfondita sull'efficacia dello strumento fin qui agito: il meccanismo della premialità sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale ha ridotto le disuguaglianze territoriali? Ha migliorato l'organizzazione dei SSR più in difficoltà o ha sottratto ulteriori risorse?

Presidi e strutture ospedaliere pubbliche al servizio del basso lazio (**Commi 545 – 547**). La misura autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per ciascun anno del 2024,

2025 e 2026 per investimenti infrastrutturali per i presidi ospedalieri e le strutture sanitarie delle province di Latina e Frosinone. Il comma 546 indica l'adozione di un decreto ministeriale per regolare richieste e concessioni. il comma 547 indica la copertura economica (riduzione delle risorse destinate al Trattato di partenariato e cooperazione tra Italia e Libia del 30 agosto 2008).

Borse di studio medici di medicina generale (**Comma 588**). La misura incrementa di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023, il livello del Fondo Sanitario Nazionale per ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale specializzandi.

Nell'attuale contesto organizzativo dell'assistenza territoriale la difficoltà di reperire medici di medicina generale è cosa nota. Positiva la volontà di incrementare le borse di studio per MMG ma non sarà certo sufficiente a dare risposte assistenziali adeguate senza un profondo ripensamento dell'assistenza territoriale in un'ottica "One Helth" e del ruolo degli stessi MMG. La Missione 6-C1 del PNRR deve trovare veloce attuazione.

Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario (**Commi 647-648**). La norma dispone la proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario in relazione all'emergenza COVID-19, sino al 30 giugno 2023, limitatamente al personale in servizio al 31 dicembre 2022. Gli oneri relativi alla proroga sono quantificati in euro 5.726.703 per l'anno 2023

Altra misura che sottolinea la grande difficoltà in cui versa il Sistema sanitario e la possibile evoluzione del quadro epidemiologico, che richiederà verosimilmente un ulteriore rafforzamento della campagna vaccinale. Sempre più incomprensibile la scelta del sottofinanziamento del SSN.

CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Le disposizioni previste per sostenere i più vulnerabili affrontano in modo del tutto inefficace l'emergenza sociale che stiamo vivendo e sferrano un duro attacco alla lotta alla povertà, mettendo in discussione la principale misura esistente, il Reddito di Cittadinanza, con la previsione della sua abrogazione dal 2024 (**Comma 318**). All'uscita delle persone dalla condizione di difficoltà e disagio, attraverso la loro presa in carico da parte dell'infrastruttura sociale dei territori per accompagnarli in percorsi di inclusione che restituiscano la garanzia di una vita dignitosa, si preferiscono trasferimenti monetari vincolati all'acquisto di beni predeterminati, mentre non vi è nessun intervento strutturale per rafforzare i servizi pubblici territoriali chiamati a mettere in atto interventi e politiche che affrontino la multidimensionalità dei bisogni della popolazione in difficoltà.

Abrogare la misura di contrasto alla povertà in presenza di oltre 5 milioni di persone in povertà assoluta, un quarto della popolazione a rischio povertà, una crisi economica di lunga durata, un'inflazione drammatica e alla vigilia di una annunciata recessione, nascondendosi dietro una narrazione priva di fondamento che descrive i percettori di Rdc come persone che non vogliono lavorare, oltre a mostrare scarsa conoscenza della complessità del fenomeno povertà, è un inaccettabile attacco a chi è più vulnerabile ed è l'altra faccia della sbandierata retorica del merito.

REDDITO di CITTADINANZA (Commi 313-321).

Il Reddito di Cittadinanza è indubbiamente migliorabile e deve essere migliorato, a partire dal necessario potenziamento degli interventi per l'inclusione sociale con il rafforzamento dei servizi territoriali, dalla ridefinizione dei criteri di accesso penalizzanti per famiglie numerose e stranieri, e dalla maggiore cumulabilità con il reddito da lavoro, per tutti i contratti, non solo per quelli stagionali o intermittenti come prevede la Legge di bilancio 2023, e il primo provvedimento che si doveva prendere, a fronte dalla inflazione crescente, sarebbe dovuto essere l'adeguamento al costo della vita del sostegno economico per superare l'anomalia dell'unica prestazione per cui non è previsto, quella dove c'è più bisogno.

Si è scelto, invece, di fare cassa sui più poveri e prevedere la revoca del Reddito di Cittadinanza dopo 7 mesi ai nuclei in cui sia presente un familiare ritenuto "occupabile" e non ancora occupato, anche se non si è ricevuta alcuna offerta di lavoro, anche se permane la condizione di povertà, anche se un lavoro lo si ha, ma si è poveri ugualmente. Un provvedimento punitivo oltre ogni ragionevolezza e che porterà quasi la metà delle famiglie a non avere più il minimo sostegno per sopravvivere: il 38,5% delle famiglie secondo UPB, 846mila persone per Istat perderanno il sostegno monetario allo scadere dei 7 mesi.

I provvedimenti adottati nelle more della definitiva soppressione della misura di contrasto alla povertà, dunque, nulla hanno a che vedere con il dovere pubblico di rimuovere le condizioni di vulnerabilità in cui vivono milioni di persone e, invece, molto dicono sull'approccio punitivo e la natura categoriale che si vuole dare allo strumento vigente e a quello annunciato a partire dal 2024, superando l'universalità delle politiche e la centralità dei percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa. Il dibattito politico che ha accompagnato le settimane di confronto parlamentare, con il tentativo di eliminare la previsione che l'offerta di lavoro presentata al beneficiario di Rdc sia rispettosa dei parametri di congruità previsti dalla norma (non andato a buon fine per un errore materiale nella predisposizione di un emendamento) certificano un accanimento verso chi è in condizione di povertà che si vedrà costretto a perdere il sostegno economico o ad accettare una qualsiasi offerta di lavoro: l'intento è mettere in discussione la sua qualificazione, ovvero quella di essere congruamente collegata alle caratteristiche professionali e non solo, del beneficiario. L'offerta di lavoro, a questo punto rimessa in disponibilità, rischia di diventare una qualsiasi offerta, indipendente dalla distanza di residenza, delle poche o tante competenze possedute, dell'essere più e meno affine alle competenze del soggetto e con i parametri di reddito individuati.

Il **Comma 313**, infatti, prevede in particolare, che, in attesa della definitiva abrogazione, il Reddito di Cittadinanza decada dopo 7 mesi, senza possibilità di rinnovo, per le famiglie in cui vi sia un componente tra i 18 e i 59 anni ritenuto "occupabile". Sono esclusi dalla decadenza anticipata i nuclei in cui vi sia un minore, un over 60 o una persona con disabilità (**Comma 314**) ed è fatto obbligo per tutti i percettori di effettuare almeno 6 mesi di formazione e/o riqualificazione (**Comma 315**), una disposizione quest'ultima che, oltre a non tenere in alcuna considerazione le caratteristiche dei beneficiari che hanno per 2/3 bassi titoli di studio e quindi richiederebbero percorsi formativi più lunghi, ignora che tali attività, proprie dei progetti di inclusione lavorativa, era già previste dalla normativa. A queste previsione si è aggiunta, nel passaggio parlamentare, quella per cui l'erogazione, per i beneficiari tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto l'obbligo di istruzione, diventa subordinata all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti

comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo (**Comma 316**), una disposizione posta in termini punitivi e non finalizzata ad accompagnare nel completamento degli studi chi è stato indotto ad abbandonarli precocemente, rimuovendo le cause di esclusione, a partire da quelle economiche. Il **Comma 317** interviene sulla legge originaria prevedendo che l'erogazione della componente legata all'affitto sia riconosciuta direttamente al locatore dell'immobile (lettera a), punti 1) e 2); che in caso di contratti di lavoro stagionale o intermittente il reddito da lavoro percepito non concorra alla determinazione del Rdc entro il limite di 3.000 euro (lettera a) punto 3); che per tutti i percettori di Rdc siano attivati i Puc (lettera b); che il beneficio decada in caso di rifiuto della prima offerta congrua (lettera c). Revocare il Reddito di Cittadinanza al rifiuto della prima offerta congrua (che può essere fino a 80 km dalla residenza, con contratto a termine di 3 mesi e con una retribuzione inferiore a 900 euro), a prescindere dall'avvenuta attivazione o meno di altri interventi e servizi che supportino il nucleo (ad esempio se vi è un minore o un anziano di cui avere cura) è un ingiustificabile ammiccamento a chi per ora e crede alla retorica infondata dei "fannulloni" che non vogliono lavorare, vuol dire non conoscere la complessità del fenomeno della povertà e le caratteristiche dei percettori riportate da tutte le analisi effettuate sui beneficiari, e ignorare le condizioni del mercato del lavoro.

BENI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ

La Legge di bilancio 2023 introduce due misure distinte per sostenere l'approvvigionamento di beni alimentari di prima necessità, istituendo un Fondo per il Reddito Alimentare e un Fondo per consentire l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Pur comprendendo l'intento emergenziale della prima misura volta a intervenire nelle aree metropolitane in cui è maggiore la marginalità estrema, consentendo il sostentamento delle persone più in difficoltà, rimane l'interrogativo di come questo strumento si integrerà con il sostegno previsto dal secondo Fondo istituito per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità e, soprattutto, come entrambi i provvedimenti potranno o dovranno integrarsi con la necessaria attivazione di programmi di inclusione sociale anche per chi è più fragile, senza, invece, creare delle "sottocategorie" tra le persone in povertà, lasciando gli ultimi tra gli ultimi privi di ogni percorso inclusivo.

Questa nuova carta per beni alimentari si accompagna alla sperimentazione del Reddito Alimentare (**Commi 434-435**), introdotto nel passaggio parlamentare tramite l'istituzione di un Fondo – in questo caso presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con una dotazione di 1,5 milioni per il 2023 e 2 milioni dal 2024, finalizzato ad erogare, nelle città metropolitane, pacchi alimentari realizzati con l'invenduto della distribuzione alle persone in povertà assoluta. Le modalità attuative, anche in relazione all'individuazione dei soggetti beneficiari e alle forme di coinvolgimento del Terzo Settore, saranno oggetto di decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali entro 60 giorni.

Si istituisce (**Commi 450-451**) un Fondo con una dotazione di 500 milioni per il 2023 per consentire ai soggetti con un ISEE inferiore a 15.000 euro di acquistare beni alimentari di prima necessità mediante uno specifico strumento abilitante (una sorta di nuova "social card"). Un provvedimento che guarda ad una platea più ampia dei potenziali beneficiari della misura di contrasto alla povertà vigente, ma le cui caratteristiche sono ancora tutte da verificare laddove si rimanda ad un apposito decreto l'individuazione di ulteriori criteri aggiuntivi a quello della condizione economica per

stabilire chi siano i destinatari e quali le modalità di utilizzo, oltre al sistema di accreditamento degli esercizi commerciali presso cui poter effettuare l'acquisto. *Non sarebbe in alcun modo condivisibile se nel suddetto decreto fossero adottati parametri e criteri che poco corrispondono alla prioritaria necessità di individuare destinatari in base al loro effettivo bisogno o che si volesse predeterminare quali prodotti poter acquistare e in quale esercizio commerciale.* Discutibile è, infine, la previsione che sia il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare ad stabilire i criteri di individuazione della platea e le modalità di elargizione, e non il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, se vuole, effettivamente, essere una misura a sostegno delle persone più vulnerabili.

FAMIGLIA E INFANZIA (Commi 357-361)

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER FIGLI - AUUF

La disposizione introduce un incremento del 50 per cento dell'Assegno per figli/e fino a un anno di età e – limitatamente ai nuclei con più di tre figli/e – fino ai tre anni di età. Lo stesso incremento viene introdotto anche relativamente agli importi percepiti per nuclei familiari con almeno 4 figli.

Vengono inoltre rese strutturali le previsioni introdotta dal DL 73/2022 relativamente a figlie e figli con disabilità (maggioresni fino ai 21 anni e senza limiti di età se a carico): si tratta di previsioni limitate dal decreto legislativo istitutivo dell'AUUF all'anno 2022.

Il comma 358 ha conseguentemente adeguato le risorse finanziarie.

CONGEDO PARENTALE

Riguardo all'aumento per un mese della percentuale di retribuzione del congedo parentale (innalzata dal 30 all'80%), introdotta dal **Comma 359**, si tratta di un tema che la CGIL ha ripetutamente posto all'attenzione dei precedenti Governi, ritenendo che una decurtazione così importante sia particolarmente penalizzante e scoraggi la fruizione da parte del percettore del reddito più elevato tra i due genitori (tendenzialmente il padre).

Se, dunque, è pienamente condivisibile l'aumento della percentuale di retribuzione spettante, non lo è però la sua limitazione a un solo mese. L'incremento andrebbe esteso a tutta la durata del congedo facoltativo. L'iniziale previsione che limitava l'aumento alla sola fruizione da parte della madre lavoratrice sarebbe stata una pericolosa e non condivisibile inversione di marcia rispetto all'incentivazione all'utilizzo da parte dei padri sulla quale l'organizzazione si spende da anni e che – sia pure timidamente – era presente nei provvedimenti più recenti sul tema. La formulazione finale ha in parte corretto detta impostazione stabilendo che il periodo con indennità maggiorata possa essere fruito, alternativamente tra loro, da entrambi i genitori, ma rimane necessario prevedere che tale l'aumento copra l'intero periodo del congedo facoltativo (o almeno un maggior numero di mesi) per entrambi i genitori.

I **Commi 360 e 361**, infine, prevedono l'istituzione di un fondo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 destinato a "Progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e a progetti educativi a tutela dei minori" il cui funzionamento verrà definito con successivo decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

DIRITTI IN CARCERE

La legge prevede una non condivisibile riduzione di spesa dal 2023 per il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (**Comma 504**) da garantire attraverso la riorganizzazione e l'efficientamento dei servizi degli istituti penitenziari con cui conseguire un risparmio non inferiore a 9.577.000 euro per il 2023, 15.400.273 per il 2024, 10.968.518 a decorrere dal 2025. *Vista la situazione in cui versano le carceri, il bisogno urgente è quello di investire per migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle persone in una realtà così complessa, affinché si realizzi appieno la funzione rieducativa delle pene. Con i tagli di spesa, l'unico risultato sarà un peggioramento delle condizioni per tutti, operatori e persone ristrette.*

È istituito un Fondo a favore di iniziative per il recupero e il reinserimento di detenuti, internati, per le loro famiglie, per il recupero di tossicodipendenti e per l'integrazione di stranieri sottoposti ad esecuzione penale (**Commi 856-857**), presso il Ministero della Giustizia, con una dotazione di 4 milioni per il 2023 e 5 milioni per 2024 e 2025 per il finanziamento di progetti volti a perseguire gli scopi di reinserimento indicati. *La norma è scritta con una formulazione che lascia dubbi interpretativi e perplessità sia sul coordinamento con le altre norme e misure, sia sull'oggetto e i destinatari dei progetti finanziabili.*

ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA

La Legge di Bilancio 2023 contiene pochi provvedimenti per i settori dell'Istruzione e Ricerca (**Commi 548-591**), organizzati a volte anche in modo contraddittorio: mentre si prevedono giustamente fondi per il diritto allo studio universitario, allo stesso tempo si fa cassa prevedendo una riduzione, drastica, delle istituzioni scolastiche sul territorio. Si punta al potenziamento dell'orientamento e della didattica delle materie scientifiche, ma allo stesso tempo sono irrisori i fondi per la valorizzazione del personale scolastico che dovrà curare queste attività.

Si confermano le scelte di disinvestimento fatte da tanti anni da governi di tutti i colori, in uno dei settori cardine per lo sviluppo sociale ed economico del Paese. In questo scenario la legge di bilancio non dimentica tuttavia le scuole private.

Le principali misure:

SCUOLA

Per la Scuola sono previsti 150 mln (**Comma 561**), una tantum, per la valorizzazione del personale scolastico impiegato in attività di orientamento, inclusione, contrasto alla dispersione scolastica, attuazione del PNRR, ma anche, in palese contraddizione, misure per la riduzione delle istituzioni scolastiche, con un piano di dimensionamento drastico dal 2024-25 (**Commi 557-559**) e il conseguente taglio degli organici.

Grave l'indicazione che si dà nella Legge è di una distribuzione dei fondi, pochi, per il personale assegnati con decreti, dunque ignorando completamente il confronto attivo con le organizzazioni sindacali.

Previsti inoltre fondi per la promozione dell'insegnamento delle competenze e delle discipline scientifiche (**Commi 548-554**) e la ridefinizione di percorsi di orientamento degli studenti (con conseguente previsione di attività di formazione del personale docente) (**comma 555**).

Ulteriori disposizioni:

Ripristino del taglio di 126 milioni di euro per il funzionamento scolastico, per il resto siamo davvero all'anno zero.

Fondi per attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione (**Comma 560**)

Posticipo al gennaio 2024 dell'assunzione di dirigenti tecnici.

Previsione di fondi per la stipula di contratti a tempo determinato per personale docente o amministrativo madrelingua o esperto per la Scuola europea di Brindisi.

Per le SCUOLE PARITARIE sono previsti: un incremento di 20 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni a decorrere dal 2024 quale contributo aggiuntivo per le scuole dell'infanzia e la stabilizzazione dei 70 milioni di euro a decorrere dal 2024 del contributo previsto per gli alunni con disabilità frequentanti.

UNIVERSITÀ

Per l'Università sono previsti un incremento di 250 mln per il 2024 e 2025 per le borse di studio da destinare a studenti universitari e AFAM (**Comma 566**), un incremento del fondo alloggi studenti universitari fuori sede di 4 mln per il 2023 e di 6 mln annui dal 2024 (**Comma 580**). Inoltre, per gli studenti universitari con disabilità, si prevede lo scorporo delle borse di studio dal calcolo del raggiungimento reddituale (**Comma 579**).

Anziché prevedere un ampliamento dei fondi per il funzionamento ordinario che permetterebbe l'abbattimento delle tasse universitarie, si postula una serie di penalizzazioni economiche per le università che non rispettino il fabbisogno finanziario programmato (**Comma 564**).

Ulteriori disposizioni:

Incrementato di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 lo stanziamento del Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale (**Commi 582-583**).

Autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023, e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a beneficio delle seguenti Scuole superiori a ordinamento speciale e Scuole superiori d'Ateneo del sistema universitario (**Commi 586-587**).

Innalzata per università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti dal 20% al 30% (come previsto per le università statali dall'art. 60 del D.L. 69/2013, così equiparandole) la quota massima di risorse destinata a fini premiali per la qualità della didattica e della ricerca (**Comma 572**).

Contributo per la riqualificazione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste (**Comma 567**).

Contributo all'Istituto universitario di studi superiori di Pavia (**Comma 581**).

È autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 finalizzata a promuovere il progetto della Scuola europea di industrial engineering and management (**Comma 585**).

Incrementata dall'80 al 90 per cento la percentuale massima dell'anticipo consentito sul finanziamento della formazione dei medici specialisti (**Comma 542**); 35 milioni di euro per i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali (**Comma 543**); 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per l'assistenza informatica del MUR nell'attuazione del PNRR (**Comma 565**).

Per l'AFAM è previsto un incremento di 1 milione dei fondi destinati al funzionamento amministrativo ed alle attività didattiche finalizzate a sostenere studenti AFAM con disabilità e invalidità superiore al 66% (**Comma 584**).

RICERCA

Per la Ricerca 30 milioni di euro sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio, mentre le risorse non ancora assegnate sono ripartite tra gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MUR con decreto dirigenziale in proporzione alle assegnazioni ordinarie dell'anno 2022, di cui al fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (**Commi 573-574**).

Riconosciuto al CNR un contributo straordinario, per l'anno 2023, di 15 milioni di euro (**Comma 568**).

Ulteriori disposizioni:

I compensi e rimborsi spese ai componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti tecnico-scientifici e amministrativi-contabili incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 212 del 2002 (L. 268/2022), saranno determinati con decreto del MUR (**Comma 570**).

Autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 finalizzata all'espletamento delle attività strategiche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (**Comma 701**).

7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali (**Commi 702-706**).

GIOVANI

In termini generali nella norma sono pochissimi i riferimenti diretti a investimenti sul tema dei giovani e delle politiche giovanili. Gli articoli principali che fanno riferimento ai giovani riguardano

prevalentemente la proroga del finanziamento di misure già esistenti oppure la revisione di interventi comunque già in essere in senso restrittivo dal punto di vista della copertura delle risorse.

Del primo tipo è il **Comma 297** che, per promuovere l'occupazione giovanile stabile, estende le disposizioni previste nella legge n. 178 del 2020: per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre di soggetti con meno di 36 anni, è previsto l'esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL). L'esonero sarà per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui; è riconosciuto invece per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva presente nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Per le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro è elevato a 8.000 euro.

Si tratta della proroga dell'incentivo rivolto ai giovani reiterate da diverse leggi di Bilancio, pur con alcune condizionalità. Resta il fatto però che le valutazioni effettuate dalle stesse istituzioni pubbliche sulle misure di incentivazione evidenziano un'efficacia limitata di queste misure, soprattutto se non contestualizzate in un quadro più ampio di politiche per l'occupazione e di investimenti, nonché sulla crescita di una domanda di lavoro di qualità. Non viene rilevata una correlazione significativa tra crescita delle assunzioni e incentivi. Inoltre, i contratti incentivati presentano un basso livello di resistenza sul mercato.

[Si veda anche il commento nel capitolo LAVORO E CONTRATTAZIONE].

Con i **Commi 301-303** vengono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2023 per realizzare misure in favore dello sviluppo in agricoltura dell'imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e del ricambio generazionale.

Anche il **Comma 304** proroga un finanziamento già in essere rivolto al sostentamento del Consiglio nazionale dei giovani, incrementando di 0,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo per l'incentivazione e il sostegno della gioventù, già istituito dalla legge di bilancio 2019. Le risorse del Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri che provvede a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio nazionale dei giovani entro i primi sessanta giorni dell'anno. La finalità è promuovere la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese.

Valutando la qualità degli interventi progettati e attuati dal Consiglio nazionale dei Giovani per promuovere la partecipazione giovanile, la CGIL ha scelto di non continuare la propria esperienza in questo ambito; in ogni caso la partecipazione dei giovani alla crescita politica e culturale del Paese richiederebbe il sostegno a una pluralità di soggetti promossi a partire dalle istanze dei territori in cui vivono associazionismo ed esperienza aggregative giovanili, a partire da quelle studentesche nelle scuole.

Nel **Comma 344**, si prevede che le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato siano riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, e possano essere rese da soggetti che non abbiano avuto un ordi-

nario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti. Tra questi ci sono anche i giovani con meno di 25 anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università.

Con il **Comma 630** viene abolita la Carta elettronica per spese culturali da parte dei giovani diciottenni, prevista dalla precedente legge di bilancio, sostituita a decorrere dall'anno 2023 da:

a) una "Carta della cultura Giovani" per tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età;

b) una "Carta del merito" rivolta agli iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati che abbiano conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la carta di cui alla lettera a).

In questo modo viene sostituita una misura di natura universalistica con un intervento selettivo che restringe la platea secondo due criteri: di natura economica e legata alle performance scolastiche. In un paese fortemente impoverito e diseguale sul piano del diritto all'istruzione, con questo intervento siamo molto lontani dalle risorse stabili e strutturali che sarebbero effettivamente necessarie per garantire il diritto allo studio e la garanzia di accesso per tutti e a tutti i livelli di istruzione, e siamo ben lontani dal favorire l'accesso a strumenti/percorsi culturali strategici nella prevenzione e nel recupero del disagio giovanile di chi si trova in condizioni di povertà educativa (dispersione implicita, ritardo/abbandono scolastico etc.) pur senza avere il requisito economico.

[Si veda anche il commento nel capitolo CULTURA E TURISMO].

Il **Comma 634** rfinanzia nella misura di 3 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 il Fondo per le piccole e medie imprese creative istituito dalla legge n. 178/2020 nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del made in Italy, anche per favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile.

Infine, i **Commi 74 e 75** prorogano per il 2023 le agevolazioni per l'acquisto prima casa per i giovani under 36. *[Si veda anche il commento nel paragrafo POLITICHE ABITATIVE E SVILUPPO URBANO].*

POLITICHE DI GENERE

Diversi commi della Legge di Bilancio 2023 riguardano le politiche di genere (lavoro, previdenza, fisco, ecc.).

Specificatamente, si stabilisce le misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la

violenza sulle donne e rifinanziamento del Fondo per le misure anti-tratta. Positivo l'incremento del fondo strutturale per le attività di contrasto alla violenza che passa da 10 milioni di euro a 25, è però necessario conoscerne la ripartizione per poterne dare un giudizio compiuto. Positivo anche il rifinanziamenti del piano anti-tratta, fermo dal 2018.

Dati Istat, analisi e classifiche, anche di carattere internazionale evidenziano quanto il divario di genere, soprattutto occupazionale e salariale, continui a penalizzare le donne nel nostro Paese; precarietà e lavoro povero hanno ripercussioni anche dal punto di vista previdenziale.

L'autonomia economica e la stabilità occupazionale sono strumenti necessari anche al fine di prevenire e contrastare il drammatico fenomeno della violenza di genere e i femminicidi.

Questa condizione persistente è aggravata da un'annosa carenza di servizi pubblici soprattutto nel Mezzogiorno (servizi educativi pubblici per l'infanzia) e dalla difficoltà a perseguire l'obiettivo della condivisione del lavoro di cura che continua a gravare in particolare sulle donne.

Questo quadro evidenzia la necessità di un investimento mirato per incrementare l'occupazione femminile, adeguatamente tutelata e retribuita, per la piena stabilizzazione e il consolidamento dell'orario lavorativo, per contrastare il lavoro povero; di un investimento pubblico sullo stato sociale, ad iniziare dai servizi educativi nel Mezzogiorno; di sanare il gap previdenziale che si determina soprattutto in caso di lavoro precario e discontinuo, anche riconoscendo il lavoro di cura; di incrementare i finanziamenti pubblici per centri antiviolenza, alloggi protetti, consultori.

REGIONI ED ENTI LOCALI

La Legge di Bilancio 2023 interviene con diverse disposizioni in materia di Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni che, tuttavia, oltre ad apparire prive di una qualsiasi organicità e rispondenza al più generale assetto delle autonomie locali, sono insufficienti in termini di risorse stanziata – dopo anni di tagli lineari e con gli effetti dell'incremento dei costi energetici sulle amministrazioni - rispetto alle necessità economico-finanziarie che i livelli decentrati hanno per poter garantire le funzioni fondamentali attribuite, anche a fronte delle ricadute che l'elevata inflazione avrà sulla loro capacità di spesa.

Approfondimento specifico, infine, merita quanto previsto in materia di Livelli Essenziali delle Prestazioni in ragione dell'obiettivo politico del Governo di accelerare per riconoscere ulteriori e particolari forma di autonomia ad alcune Regioni (cd. "Autonomia differenziata").

Nello specifico, gli interventi della legge di Bilancio concernenti gli enti locali prevedono in particolare:

- a fronte ai rincari e alle conseguenze della pandemia per garantire la continuità dei servizi, lo stanziamento (**Comma 29**) in un apposito Fondo, per il 2023, di 400 milioni suddivisi tra Province e Città Metropolitane (50 mln) e Comuni (350 mln) in base a un decreto del Ministero dell'Interno da adottare entro il 31 marzo;
- la possibilità di approvare il bilancio di previsione entro il 30 aprile 2023 e con l'applicazione della quota libera dell'avanzo (**Comma 775**);

- alcune disposizioni in favore dei comuni in deficit strutturale e in difficoltà finanziarie (**Commi 781-784**);
- disposizioni relative alla determinazione dell'imposta di soggiorno (**Comma 787**) da riferirsi ai dati ISTAT riguardanti la media delle presenze turistiche registrate nel triennio precedenti e che sarà innalzabile, in alcuni casi, fino a 10 euro;
- il finanziamento per il 2023 del Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale (**Comma 790**) con 2 milioni destinati ai comuni con meno di 35.000 abitanti che abbiano un piano di riequilibrio approvato dalla Corte dei Conti;
- l'istituzione di un Fondo per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità, con una dotazione di 2 milioni, e di una apposita Commissione Bicamerale (**Commi 806-814**);
- l'autorizzazione di spesa pari a 100.000 euro per l'anno 2023 e 300.000 per 2024 e 2025 per istituire nei comuni capoluogo di città metropolitana circoscrizioni di decentramento amministrativo in deroga al limite minimo di 250.000 abitanti previsto dal TUEL (**Commi 830-831**);
- una norma (**Comma 839**) di interpretazione autentica in relazione ai criteri di riparto della quota di Fondo di solidarietà comunale destinata alla finalità perequativa che deve avvenire sulla base della differenza tra la capacità fiscale del comune e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), commissione di cui si prevede (**Comma 805**) la rideterminazione della composizione con innalzamento a quattordici componenti e tre componenti designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Commi 278-280 (Rifinanziamento e modifiche del fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva) viene rifinanziato per 3,5 milioni di euro nel 2023 e per 4,5 milioni di euro dal 2024 il fondo istituito dal D.L. n. 73/2021 per l'indennizzo dei danni agli immobili derivanti all'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dall'ILVA di Taranto, eliminando il limite massimo dell'indennizzo pari al 20% del valore dell'immobile ma mantenendo il limite di 30.000 euro per unità abitativa. Inoltre stabilisce il termine del 29/05/23 per gli interventi di copertura degli indennizzi con il fondo; elimina il limite di un solo immobile per cui possono presentare istanza le persone fisiche o giuridiche; introduce la presentazione di un'autocertificazione che attesti di soddisfare le condizioni a cui è subordinato il riconoscimento dell'indennizzo e prevede sanzioni in caso di autodichiarazioni false.

Positivo ma lascia aperto il problema del risanamento ambientale.

AUTONOMIA DIFFERENZIATA – Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)

Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2023 (**Commi 791-801**) volte a indurre un'accelerazione nella definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, per l'esplicito fine di poter procedere con l'attuazione delle previsioni dell'art. 116, terzo comma della Costituzione, cd. "Au-

tonomia differenziata”, sono inaccettabili sotto numerosi profili. Innanzitutto per la errata e distorta definizione che si dà dei Livelli Essenziali delle Prestazioni quale “soglia di spesa” (Comma 791). I LEP non possono e non devono essere una soglia di spesa, sono, invece, le attività, gli interventi, le prestazioni e i servizi che il sistema pubblico deve garantire perché siano esigibili i diritti fondamentali e a tal fine devono essere adeguatamente finanziati. Per questo è non condivisibile anche la stessa procedura delineata dalla norma che attribuisce ad una Cabina di Regia, appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio, la determinazione dei LEP (Comma 792) e condiziona la loro individuazione alle risorse date (Comma 793). Deve sussistere una stretta correlazione tra prestazioni essenziali e risorse stanziare dalla fiscalità generale - ma partendo dalla definizione delle prestazioni in base alla quali indicare la spesa necessaria a soddisfarle- al fine di assicurare un sistema perequativo efficace che sostenga i territori con minore capacità fiscale e, in questo quadro, sarà da verificare la modalità attuativa della riforma del federalismo fiscale il cui completamento è rinviato al 2027 (Comma 788).

La volontà politica del Governo, non condivisibile in alcun modo, di completare quanto prima i percorsi per il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia alle Regioni, non può e non deve tradire il prioritario obiettivo della garanzia dei diritti fondamentali individuati dalla stessa Costituzione, di cui i LEP sono un importante strumento che deve essere adeguatamente definito e finanziato. È apprezzabile il riconoscimento della prioritaria necessità di individuare la cornice unitaria cui nessuna amministrazione territoriale può derogare, ma partire dall'esistente e dalla spesa storica, come delinea il provvedimento, per fissare i Livelli Essenziali delle Prestazioni non è in alcun modo ammissibile, né in termini di funzioni già esercitate né in termini di risorse allocate.

Il ricorso alla spesa storica, agli stanziamenti previsti a legislazione vigente e ad “ipotesi tecniche” che dovrebbero essere formulate dalla Commissione per i fabbisogni standard (CTFS), per l'individuazione dei LEP (Comma 794), in assenza di alcuna predeterminazione politica di ciò che effettivamente è essenziale sia assicurato perché i diritti siano esigibili, saranno la definitiva cristallizzazione dei divari e delle disuguaglianze esistenti, ben prima e a prescindere da qualsiasi modalità attuativa dell'art. 116 terzo comma della Costituzione.

La decisione di affrontare la definizione dei LEP come se fosse una questione meramente tecnica, bypassando completamente la predeterminazione politica di ciò che deve essere garantito, non è in alcun modo condivisibile dato che si tratta di diritti fondamentali ed è, quindi, profondamente sbagliato sia prevedere la loro normazione direttamente tramite DPCM (Commi 795-796), senza alcun passaggio parlamentare, sia l'ipotesi di demandare ad una figura commissariale la loro definizione (Comma 797), laddove la istituenda Cabina di regia, composta dalla pluralità di istituzioni chiamate a renderli realmente esigibili, non sarà riuscita a definirli nei tempi imposti dalla norma. È necessario, invece, avviare un confronto vero, anche con le organizzazioni sindacali, per la definizione della cornice politica da cui devono derivare prestazioni, interventi e servizi che devono rendere esigibili di diritti fondamentali.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

La Legge di Bilancio 2023 introduce disposizioni finalizzate, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali, dall'altro, a disciplinare un

nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti, che, in conseguenza dell'obbligatorietà delle clausole di revisione prezzi, si vedessero costrette al pagamento di somme maggiorate di un importo superiore al 10 per cento del valore contrattuale. In particolare, la compensazione di questi maggiori oneri per gli operatori economici avviene nei limiti delle risorse economiche disponibili nei quadri economici delle stazioni appaltanti e, in ultima istanza, in quelle disponibili nel Fondo per la prosecuzione di opere pubbliche. L'incremento del fondo è pari a ulteriori 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Il fondo relativo all'incremento dei prezzi per la realizzazione degli appalti pubblici di opere, servizi e forniture è incrementato di 1.100 milioni per l'anno 2023 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

L'intervento normativo su Unificazione degli strumenti residuali di pianificazione e programmazione delle infrastrutture secondo criteri di rendimento è finalizzato a individuare un meccanismo unitario di pianificazione e programmazione delle infrastrutture che non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese, ai sensi dell'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), delle infrastrutture non finanziate con il Fondo per lo sviluppo e la coesione, di quelle non incluse nel PNRR, nonché di quelle non incluse nel contratto di programma-parte investimenti, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. A tale scopo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento, di seguito FIAR, le cui risorse sono destinate al finanziamento di infrastrutture non prioritarie che soddisfano determinati requisiti e che sono individuate con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata. Sono individuate le infrastrutture che rientrano nel campo di applicazione della presente norma, e precisamente: le infrastrutture che non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese, le infrastrutture non finanziate con il Fondo per lo sviluppo e la coesione o altri fondi europei, le infrastrutture non incluse nel PNRR, le infrastrutture non incluse nel contratto di programma-parte investimenti, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e con ANAS s.p.a. . Il Fondo ha una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, inoltre i progetti saranno selezionati da una apposita Commissione individuata con un decreto del MIT.

È istituito, presso il MIT, un nuovo Fondo, FIAR (Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento) con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024. I progetti saranno selezionati da una apposita Commissione istituita con decreto ministeriale. Non si comprende la necessità d'istituire un nuovo fondo di spesa del tutto scollegato dalla programmazione già individuata quali: le infrastrutture prioritarie; quelle finanziate con il FSC e altri fondi europei; con il PNRR; nei Contratti di programma RFI e ANAS. Gestito in assoluta "autonomia" dal Mit per finanziare attività di studio; messa in sicurezza di ponti e viadotti; interventi di riqualificazione delle infrastrutture urbane e del decoro urbano di competenza degli enti locali. Moltiplicando i canali di spesa e determinando, di fatto, una dispersione delle risorse. Come anche resta di difficile interpretazione il richiamato criterio di "alto rendimento" che motiverebbe la necessità del nuovo fondo.

Con i commi su Trasporto pubblico locale e Misure a favore del settore dell'autotrasporto si interviene in materia di trasporti.

Il trasporto pubblico locale ricopre un ruolo subalterno rispetto alla mobilità individuale e questo avviene anche in ambito urbano, dove il 73,6% degli spostamenti della popolazione preferisce muoversi con mezzi propri, con conseguenze negative sull'aumento del traffico e dei livelli di inquinamento. In larga parte, questa tendenza è causata dalla carenza di infrastrutture e di qualità del servizio. Il Disegno di legge di bilancio non interviene strutturalmente per il rilancio e l'industrializzazione del settore che dovrebbe avere come punto centrale il tema della dotazione finanziaria a carico dallo Stato, in termini sia quantitativi che di modalità e tempistiche di erogazione. Il Trasporto pubblico soffre da tempo una inadeguatezza di risorse, in un'ottica di sostenibilità di lungo periodo, sarebbe necessario ricercare meccanismi che garantiscano risorse sufficienti, anche attraverso un sistema di recupero inflattivo. Di nuovo si interviene sul settore dell'autotrasporto con risorse per mitigare l'aumento dei carburanti, senza legare questi finanziamenti al mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese che usufruiscono dei finanziamenti. Da notare anche che si privilegiano onerosi e simbolici interventi, quali la metro C di Roma, il ponte sullo stretto di Messina, la Torino-Lione e i grandi eventi come le olimpiadi invernali Milano-Cortina, piuttosto che un intervento complessivo di mobilità sostenibile, integrata e intermodale che possa garantire un accesso inclusivo a un sistema di trasporto efficiente e pulito, diffuso su tutto il territorio nazionale, da nord a sud e anche nelle aree interne e periferiche. Servono infrastrutture sostenibili, vedi ad esempio potenziamento delle reti elettriche, smart grid, elettrificazione dei consumi, ecc piuttosto che grandi infrastrutture la cui sostenibilità è molto discutibile. Le grandi opere di cui il paese ha bisogno sono quelle legate alla messa in sicurezza e la manutenzione del territorio, alla prevenzione dal rischio idrogeologico, alla tutela e al ripristino della biodiversità, per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico, per migliorare il servizio idrico integrato e la qualità dell'aria, per il risanamento ambientale di tutti i siti contaminati e per la rigenerazione urbana. Di tutti queste opere, salvo poche eccezioni, e delle politiche industriali, e di ricerca, legate allo sviluppo delle relative filiere nazionali, purtroppo nella legge di bilancio non si parla e non sono previsti investimenti.

Comma 478 (Trasporto rapido di massa) sono stanziati risorse per il completamento della linea C della metropolitana di Roma per un totale di 2.200 milioni di euro dal 2023 al 2032. L'erogazione è subordinata alla presentazione entro il 28/02/23, da parte del commissario straordinario, di un quadro aggiornato dell'avanzamento dell'opera e di un cronoprogramma.

Commi 479-482 (Fondo ciclovie urbane intermodali) viene istituito un Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane intermodali con una dotazione di 2 milioni per il 2023 e 4 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo finanzia interventi per la realizzazione di nuove ciclovie e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario, effettuati da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle unioni di comuni. Le modalità di erogazione delle risorse saranno definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Gli enti, per richiedere l'accesso al Fondo, devono aver approvato in via definitiva gli strumenti di pianificazione per lo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

Positivo ma risorse irrisorie.

Il **Comma 483** (Linea M4 della metropolitana milanese) prevede l'assegnazione di 15 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2027 al comune di Milano per la costruzione della linea 4 della metropolitana, previa presentazione al MEF del cronoprogramma con le esigenze finanziarie dovute all'incremento dei prezzi. La copertura è attuata con corrispondente riduzione, nel periodo 2023-2025, della missione Diritto alla mobilità nello stato di previsione MIT.

Il **Comma 484** (Collegamento Afragola-Metropolitana di Napoli) viene autorizzata la spesa di 15 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2027 per l'estensione del lotto 1 del collegamento Afragola-metropolitana di Napoli e per la fornitura di treni per la medesima metropolitana.

Con i **Commi 503-504** (Sostegno del settore dell'autotrasporto) viene autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per il 2023 quale contributo per l'aumento del costo del carburante alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che utilizzino veicoli di categoria euro 5 o superiore per l'autotrasporto. L'attuazione della norma sarà regolata da un decreto ministeriale, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

I **Commi 494-496** (Misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità) istituiscono, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per garantire un sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, al fine di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. Il fondo è destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna.

Con i **Commi 487-493** (Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente), al fine di rilanciare l'economia del Paese attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria, la Legge di Bilancio intende riavviare l'attività di progettazione e realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente (c.d. Ponte sullo Stretto, di seguito anche "l'Opera") confermandone la natura di opera prioritaria e, quindi, l'applicabilità della normativa derogatoria prevista dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici per le infrastrutture di preminente interesse nazionale. Vengono sospesi i giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione del Ponte. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio la Società Stretto di Messina sottoscrive la rinuncia a tutte le azioni, domande e giudizi nei confronti delle Amministrazioni pubbliche e dovrà definire la rinuncia al contenzioso da parte del contraente generale, degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti. Viene revocato lo stato di liquidazione della Società Stretto di Messina s.p.a. e il Commissario liquidatore resta in carico in qualità di Commissario straordinario del Governo per la gestione della Società nelle more della nomina degli organi sociali. Entro trenta giorni dalla predetta revoca è convocata l'assemblea dei soci della società per procedere alla nomina degli organi sociali, dopo tale nomina decade il Commissario straordinario di governo. Viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 da trasferire a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e ANAS S.p.A., in proporzione alla quota di partecipazione nella Società Stretto di Messina S.p.A, al fine di sottoscrivere

aumenti di capitale o altro per rafforzare il patrimonio.

Con queste disposizioni, di fatto, il Governo cancella quanto disposto dal Governo Monti relativamente alla messa in liquidazione della Società Stretto di Messina nell'aprile del 2013, a cui venne affidato negli anni 80 la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Società, è bene ricordare, partecipata e controllata dallo Stato che negli anni della sua esistenza ha speso più di 300 milioni di euro. È tuttora in atto un contenzioso legale promosso dal Contraente Generale Eurolink e dalla stessa Società dello Stretto, avverso alle decisioni del Ministero dei Trasporti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È anche previsto un intervento normativo (**Commi 498-502**) finalizzato a garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e para-olimpici invernali che si terranno a Milano Cortina nel 2026. Al riguardo, si prevede che lo scopo statutario della società Infrastrutture Milano Cortina è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, del piano complessivo delle opere olimpiche, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla menzionata società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Si autorizza la spesa di 400 milioni di euro, di cui 120 milioni per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026 per il finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere olimpiche. La consistenza del Fondo è incrementata di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027 destinato agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Infine per le funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a., il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a trasferire alla medesima società una somma non superiore alla metà della quota massima prevista, nel limite di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il provvedimento attiene alla realizzazione delle Olimpiadi invernali 2026 Milano Cortina. La Società Infrastrutture Milano Cortina è abilitata, quale centrale di committenza e stazione appaltante, a progettare e realizzare le opere. È autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per gli anni 2024-2025-2026 per la realizzazione delle opere olimpiche. il Fondo è incrementato di complessivi 900 milioni di euro per il periodo 2022-2027 per gli investimenti complementari previsti dal PNRR. Inoltre, il MIT è autorizzato a trasferire alla medesima società 14 milioni di euro per le annualità 2022-2023-2024.

Il Finanziamento terzo lotto costruttivo Torino-Lione (**Comma 506**) dispone che il CIPESS, con propria deliberazione, autorizza, entro il 31 marzo 2023, l'avvio della realizzazione del terzo lotto costruttivo dell'intervento "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione, sezione internazionale – parte comune italo-francese – sezione transfrontaliera". Per l'assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione della citata opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a presentare una relazione sui contributi versati dall'Unione europea alla società Tunnel Euralpin Lyon Turin-TELT s.a.s. Si prevede che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile è autorizzato, entro il 31 marzo del 2023 di avviare la realizzazione del terzo lotto costruttivo dell'intervento "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione"

sezione internazionale, parte comune italo-francese.

Con il Finanziamento tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino-Lione, invece, viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per consentire l'accesso ai contributi dell'Unione europea per finanziare le opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino Lione per l'opera "Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione opere prioritarie" e per l'opera "Adeguamento linea storica Torino-Modane tratta Bussoleno-Avigliana". I finanziamenti delle suddette opere devono essere indicati distintamente nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria Italiana S.p.a. Sono finanziate le opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al tunnel di Base Torino Lione per la "Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione opere prioritarie" e per l'opera "Adeguamento linea storica Torino-Modane tratta Bussolento-Avigliana. I finanziamenti di dette opere dovranno essere indicate nel CdP tra Mit e RFI. La spesa complessiva autorizzata ammonta a 150 milioni di euro per le annualità 2024-2025, e di 600 milioni di euro per le annualità 2026-2029.

Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro della S.S. 106 Jonica è autorizzata la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037. Le tratte da finanziare dovranno essere individuate, per lotti funzionali, con un apposito decreto del MIT di concerto con il MEF, e il decreto dovrà essere adottato entro il 30 aprile 2023. Il Commissari Straordinario, entro il 28 febbraio 2023, dovrà inviare al Mit un quadro completo e aggiornato dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, che indica, per ciascun lotto, i relativi costi, lo stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché il cronoprogramma procedurale e finanziario. Con il provvedimento è autorizzata la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro per la realizzazione della SS 106 relativo all'asse viario Sibari-Catanzaro. Le tratte da finanziare dovranno essere individuate per lotti funzionali, attraverso una progettazione nonché il cronoprogramma. L'arco temporale previsto per la realizzazione dell'opera è di 15 anni con un intervento finanziario ridotto nei primi 5 anni, periodo 2023-2027, ammontante a 450 milioni di euro.

Si autorizza inoltre la spesa di 50 milioni di euro per il 2023, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 50 milioni di euro per il 2027 per la realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 e 2016. Tali risorse integrano gli investimenti di cui al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza. È autorizzata la spesa complessiva di 400 milioni di euro per le annualità 2023-2027 per la realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 e 2016 ad integrazione delle risorse previste al piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Al fine di garantire il collegamento verso i territori interessati dagli eventi sismici 2009 e 2016, si autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026 per il potenziamento, riqualificazione e adeguamento

della SS4 Salaria. Le tratte da finanziare dovranno essere individuate con un apposito decreto del MIT e del MEF. È autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per le annualità 2023-2026 per il potenziamento della SS4 Salaria per garantire i collegamenti verso i territori interessati dagli eventi sismici 2009 e 2016. le tratte dovranno essere individuate con apposito decreto.

La Legge di Bilancio 2023 si interessa anche dell'approvvigionamento idrico della Città Metropolitana di Roma, autorizzando la spesa complessiva di 700 milioni di euro per il periodo 2023-2030 e destinato alla realizzazione del progetto di "messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera".

Si autorizza anche la spesa di 22 milioni di euro a favore di RFI per la progettazione della linea Chiasso-Monza e relativa al corridoio europeo Reno-Alpi.

Vengono, infine, istituiti di due nuovi fondi per il conseguimento della strategia nazionale di cybersecurity. La manovra prevede da un lato investimenti finalizzati all'autonomia tecnologica e all'innalzamento dei livelli di sicurezza informatica dei sistemi informativi con importi pari a 70 milioni nel 2023, 90 nel 2024, 110 per il 2025 e 150 dal 2026 al 2037.

Per quanto riguarda la gestione della cybersicurezza, cioè la gestione operativa dei progetti previsti dal punto 1, saranno resi disponibili 10 milioni nel 2023, 50 milioni nel 2024 e 70 milioni a partire dal 2025. A rivelare i fabbisogni di ciascuna amministrazione coinvolta nel piano di strategia nazionale sarà l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza.

In generale riteniamo positiva la rinnovata attenzione sul tema. Pur comprendendo esattamente cosa si intenda per "autonomia tecnologica", e sapendo che già il Governo Draghi aveva ribadito l'importanza di una autonomia strategica nella cybersicurezza come pilastro di sovranità digitale, non ci è possibile giudicare l'esatta necessità economica per ottenerla perché non abbiamo contezza dei progetti. Di fatto, servirebbe un piano strategico che coinvolgesse il sistema industriale italiano ed incentivasse anche eventuali start up per produrre tecnologia. L'argomento non è cioè slegato dal tema generale di politica industriale. Rileviamo comunque che uno stanziamento di 150 mln dal 2026 al 2037 risulta comunque inadeguato e che, per logica, i fondi dovrebbero essere destinati in maniera inversa (decrescenti dal 2023 e non viceversa).

POLITICHE ABITATIVE E SVILUPPO URBANO

Il **Comma 74** proroga per il 2023 l'operatività del Fondo solidarietà per la sospensione delle rate del mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa e fino al 31 marzo 2023 il regime speciale del Fondo di garanzia (80% della quota capitale per categorie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui e finanziamenti superiori all'80%). Sono prorogate per il 2023 le agevolazioni in materia di imposte indirette per la prima abitazione acquistata dai giovani con meno di 36 anni e ISEE non superiore ai 40.000 euro. Il comma 75 assegna al Fondo di garanzia 430 milioni di euro per il 2023.

Il **Comma 76**, al fine di “favorire la ripresa del mercato immobiliare” prevede una detrazione IRPEF del 50% dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) corrisposta in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse, ripartita in 10 quote annuali.

I **Commi 81-82** prevedono l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) per i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato denuncia per i reati di violazione di domicilio, invasione di terreni o edifici, ovvero per i casi in cui l'immobile sia occupato abusivamente. Al fine di ristorare i comuni a fronte delle minori entrate IMU, si istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 62 milioni di euro a decorrere dal 2023 (si stima una perdita di gettito su base annua di circa 73 milioni di euro, di cui 62 milioni quota comune e 11 milioni quota Stato, per immobili ERP e di altri soggetti).

Il **Comma 322** replica per il 2023 la misura sulla negoziazione agevolata dei contratti di mutuo stipulati a tasso e rata variabile, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, al fine di attenuare gli effetti economico finanziari conseguenti all'epidemia di Covid-19 e alla guerra in Ucraina. Si riconosce, per contratti di importo non superiore a 200.000 euro, il diritto di ottenere la rinegoziazione del mutuo e l'applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra l'IRS in euro a 10 anni e l'IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo, se l'ISEE del richiedente non supera 35.000 euro e non ci siano stati ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.

Le misure di politica abitativa riguardano il sostegno al pagamento dei mutui per categorie fragili, come previsto nell'emergenza Covid, le agevolazioni per i giovani, positive soprattutto considerando che negli ultimi mesi c'è stato un blocco delle richieste a causa della crescita dei tassi di interesse di mutui, la possibilità di rinegoziazione. A incentivi all'acquisto, tuttavia, non si affiancano adeguate misure a sostegno del mercato dell'affitto a costi calmierati, essenziali per sostenere le famiglie e favorire l'autonomia sociale delle giovani generazioni legata spesso alla necessità di mobilità sul territorio: aumento della detrazione sul reddito di cui possono beneficiare i conduttori in locazione abitativa, attualmente ampiamente inferiore alla analoga detrazione prevista sulla rata di mutuo per gli acquirenti della prima casa. Manca inoltre il rifinanziamento per l'anno 2023 dei fondi di sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole, indispensabile strumento di sostegno ai redditi delle famiglie in affitto con condizioni economiche svantaggiate.

Il **Comma 580** rfinanzia per 4 milioni di euro per il 2023 e per 6 milioni di euro annui dal 2024 il Fondo destinato alla copertura dei fabbisogni alloggiativi degli studenti universitari fuori sede (Legge 178/2020, articolo 1, comma 526).

La misura è positiva, anche se la dotazione è gravemente insufficiente per favorire l'inclusione nel sistema universitario delle fasce socioeconomiche più svantaggiate le quali, senza senza un sostegno pubblico, sono escluse dalla possibilità di intraprendere un percorso universitario, soprattutto lontano dalla propria città. Secondo il CNSU (Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari) nel suo ultimo Rapporto sulla condizione studentesca, meno del 5% degli studenti che rappresentano la richiesta potenziale possono contare su uno studentato pubblico. Il tema del diritto allo studio, quindi, è strettamente legato a quello della residenzialità che dovrebbe rappresentare un investimento strutturale e non una tantum, da correlare a quanto previsto dal PNRR (M4C1 – Riforma

1.7) nell'obiettivo di portare i posti per studenti fuori sede da 40.000 a oltre 120.000 entro il 2026, anche attraverso la partecipazione di investitori privati e partenariati pubblico-provato.

Con la norma contenuta nei **Commi 362-364** viene istituito, nello stato di previsione del MEF, un "Fondo per le periferie inclusive", con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2023, destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie. Si stima, tenuto conto del numero dei comuni italiani con più di 300 mila abitanti (n.10), un contributo medio per ciascuna città di circa 1.000.000 euro. I progetti saranno valutati da un Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, composto rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, MIT, MEF, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI.

La misura è positiva stanziando somme che interverranno su misure da attuare a favore di soggetti fragili in aree urbane periferiche, spesso caratterizzate da degrado. Questa si inserisce, tuttavia, su un quadro di programmi e fondi destinati alle periferie, che scontano spesso il limite di una eccessiva frammentazione e di uno scarso coordinamento orientato al raggiungimento di obiettivi convergenti. È auspicabile che il CIPU – Comitato interministeriale per le Politiche Urbane, recentemente ricostituito, abbia reale operatività in questa direzione.

Con i **Commi 607-610** viene istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale. Un decreto interministeriale definirà le modalità attuative del Fondo. E' stata aggiunta una norma volta a incrementare di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 il fondo istituito con legge di bilancio 2022 per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi cosiddetti «cammini» religiosi e il recupero e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano.

È positiva la previsione di un fondo destinato ai comuni minori a vocazione turistica, da inquadrare in processi rigenerativi che contrastino lo spopolamento. Anche in questo caso la misura sarebbe da correlare, come convergenza di risorse e progetti, a quelle già previste per lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, e dal PNRR, come ad esempio il Piano Borghi (MIC3).

DETRAZIONI

Il **Comma 10** riconosce la detrazione nella misura del 110% (Superbonus) anche per le spese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, da organizzazioni di volontariato e da associazioni di promozione sociale, in aree o strutture non pertinenti, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi trainanti, sempre che questi siano situati all'interno di centri storici soggetti a vincolo del codice dei beni culturali e del paesaggio (immobili ed aree di notevole interesse pubblico, aree tutelate di interesse paesaggistico). Fermo restando il limite di spesa ammesso alle detrazioni del Superbonus previsto per gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari delle organizzazioni

non lucrative, per tali interventi l'estensione della detrazione agli impianti realizzati nell'ambito delle comunità energetiche avviene fino alla soglia di 200 chilowatt all'aliquota del 110%.

Il **Comma 277** incrementa da 5.000 euro a 8.000 euro per il 2023 l'importo della detrazione prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione,

Il **Comma 365** proroga dal 2022 al 2025 la detrazione del 75% per interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, sia per le parti private che per quelle comuni nei condomini e per le unifamiliari. Si introduce una maggioranza più bassa per l'approvazione dei lavori in esame in sede di assemblea condominiale.

I **Commi 894-895** intervengono in materia di Superbonus, novellando il comma 2 dell'articolo 9 del DL 176/22 (aiuti quater) che ha apportato modifiche sul tema stabilendo, in primis, una variazione della percentuale di detrazione pari al 90% nel 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025, con alcune esclusioni (presentazione della CILAS entro il 25 novembre e adozione della delibera assembleare con l'approvazione dell'esecuzione dei lavori per i condomini). Ulteriori modifiche hanno riguardato gli interventi effettuati su unità immobiliari da persone fisiche, legate allo slittamento del termine di completamento lavori già al 110% (a condizione che il 30 settembre 2022 ne siano stati effettuati almeno il 30% anche non agevolati) e a condizioni che regolano la detrazione del 90% per il 2023 (titolarità del diritto di proprietà o di reale godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, reddito non superiore a 15.000 euro, innalzati in base a coefficienti legati al quoziente familiare). La percentuale del 110% è stata confermata fino al 2025 per la ricostruzione delle abitazioni all'interno del cratere sismico e per gli interventi realizzati dalle ONLUS sulle strutture sociosanitarie. La fruizione dei crediti d'imposta corrispondenti alla cessione del credito o allo sconto in fattura sono passati a 10 rate annuali di pari importo.

Viene ora ampliata la platea dei destinatari degli interventi a cui non viene applicata la diminuzione al 90% della detrazione prevista a partire dal 2023 riguardante: gli interventi diversi da quelli condominiali per i quali, alla data del 25 novembre risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata, come già previsto a legislazione vigente; gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 19 novembre 2022 (attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e a condizione che alla data del 31 dicembre 2022 risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata; gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022 (attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e a condizione che alla data del 25 novembre 2022 risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata; gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 (non più del 25 novembre 2022) risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

I relativi oneri sono pari a 600.000 euro per l'anno 2023, a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Sul tema permangono le valutazioni già fatte dalla CGIL, che pur condividendo la necessità di interventi volti alla riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli edifici, ha rilevato da subito l'assenza di una strategia nazionale e di una programmazione, la necessità di individuare dei cor-

rettivi sia nei beneficiari (che dovevano essere prioritariamente gli edifici pubblici), che nel raggiungimento di obiettivi significativi di efficienza energetica e adeguamento antisismico (per il primo il miglioramento di almeno due classi è limitato, per il secondo il miglioramento non è neanche previsto), nonché negli elementi di equità (che non hanno visto differenziazioni per fasce di reddito). Sulla retroattività apportate dal decreto Aiuti quater, nonostante la breve finestra temporale riaperta fino al 31 dicembre, agiscono comunque i problemi che finora hanno concorso a un blocco dei lavori, rispetto ai quali deve essere trovata una soluzione efficace che ampli la capienza fiscale delle banche che rischia di mettere ulteriormente in crisi famiglie e imprese. L'estensione dei crediti d'imposta a 10 rate annuali, non sembra risolvere i problemi che hanno generato il blocco oggi presente, né incentivare ulteriori interventi di complessa attuazione con la diminuzione dell'incentivo al 90%.

SISMA E DISSESTO IDROGEOLOGICO

Il **Comma 730** autorizza la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, ad integrazione delle risorse già stanziata dal D.L. 179/2022, al fine di fronteggiare gli effetti degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito alcuni territori delle Marche il 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Il **Comma 731** autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio del Comune di Maratea nei mesi di ottobre e novembre 2022, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e ristoro delle attività economiche.

Con i **Commi da 732 a 773** vengono prorogati al 31 dicembre 2023 i termini di scadenza degli stati di emergenza in relazione agli eventi sismici degli ultimi anni: Molise e Sicilia (2018), Ischia (2017), Italia centrale (2016), Emilia Romagna, Lombardia, Veneto (2012), Abruzzo (2009). Si autorizzano spese per il 2023 per le gestioni commissariali nei limiti già previsti, o con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sospensioni di pagamenti, esenzioni, nonché interventi infrastrutturali per la realizzazione sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 e 2016 (questi ultimi al comma 514 nella misura "Strade Sismi", a integrazione degli investimenti di cui al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, con l'autorizzazione di una spesa complessiva di 400 milioni per il periodo 2023-2027).

In particolare si autorizza per il 2023 la spesa di 2,6 milioni di euro per Molise e Sicilia, 4,9 milioni per Ischia (1,4 milioni per il funzionamento della struttura commissariale, 1 milione per i rimborsi della TARI non riscossa dai Comuni, 0,7 milioni per il mantenimento del personale e 1,8 milioni per la proroga della convenzione con Invitalia S.p.A). Sempre per Ischia si prevede fino al 31 dicembre 2023 l'applicazione della sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, già prevista per i comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e si autorizza per il periodo 2023-2027 una spesa complessiva pari a 190 milioni per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata e pubblica, suddivisi in 10 milioni di euro per il 2023, 30 milioni per il 2024, 50 milioni per il 2025, 80 milioni per il 2026 e 20 milioni per il 2027. Per il Centro Italia **viene** incrementato il fondo per le emergenze nazionali di

150 milioni di euro per il 2023 e autorizzata la spesa di 71.800.000 euro per la proroga della gestione straordinaria; altre autorizzazioni di spesa per il 2023 riguardano: ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale (7,5 milioni di euro), personale della Struttura del Commissario straordinario (470.000 milioni), esigenze legate ai compiti e alle funzioni istituzionali della Struttura (500.000 milioni); sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario (2 milioni di euro), prosecuzione dei processi di ricostruzione privata (ulteriori 200 milioni di euro per il 2047, 400 milioni per il 2048 e 500 milioni di euro per il 2049); smaltimento dei rifiuti solidi urbani (10 milioni). Ulteriori proroghe riguardano l'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, l'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate, il fondo di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del DL 183/2020, n. 183, è incrementato di 4 milioni di euro; la sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere per le attività economiche e produttive e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa inagibile o distrutta, dei pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale (lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri nel limite di spesa di 1.500.000) euro per l'anno 2023. Viene autorizzato il Commissario straordinario alla nomina di otto esperti fino al 31 dicembre 2024 e la stabilizzazione del personale non dirigenziale dei comuni del sisma 2016 fino al 31 dicembre 2023. Con una modifica inserita si autorizza la CONSAP a operare per conto del MEF per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato sui finanziamenti in favore delle imprese danneggiate da eventi sismici. Per le attività connesse è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Il comma 514 (Strade sismi) autorizza una spesa di 400 milioni per il periodo 2023-2027 per la realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 (Abruzzo) e 2016 (Centro-Italia).

Le proroghe degli stati di emergenza si rendono necessarie per garantire la prosecuzione di processi di ricostruzione. Questo tuttavia sta a testimoniare come le ricostruzioni procedano molto a rilento, e come questo ritardi i necessari processi di sviluppo post sisma, la ricostruzione economica e della comunità, necessari per il futuro di territori spesso soggetti a spopolamento e in forte crisi. Una partita, quindi quella delle ricostruzioni sulla quale manca ancora una programmazione realistica dei tempi. Per il Sisma del centro Italia del 2016, addirittura, il comma 7 dell'articolo 134, al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata, la spesa viene incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2047, di 400 milioni di euro per l'anno 2048 e 500 milioni di euro per l'anno 2049, a segnale di un processo che verosimilmente viene stimato ancora lunghissimo. Diventa sempre più urgente un quadro normativo uniforme e definito, orientato alla creazione di un modello unico per le ricostruzioni nei territori colpiti da eventi disastrosi, per garantire maggiore tempestività degli interventi e diritti codificati per lavoratori, cittadini e mondo produttivo negli stati di eccezionalità. Anche eventi come quello delle Marche, di Ischia e di altri che inevitabilmente seguiranno se non si agirà con rigore e determinazione, sono prevedibili, frutto della mancata azione di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, dell'abusivismo e dei condoni, del consumo di suolo, della mancanza di manutenzione e di controlli. Anche in questa legge di bilancio si stanziavano le risorse per far fronte allo stato di emergenza e alla ricostruzione, ma nessun investimento potrà riparare alla perdita di vite umane. Va superata la logica dell'emergenzialità. Le scelte di governo del territorio devono essere improrogabilmente orientate verso la prevenzione e la resilienza rispetto ai rischi. Il territorio non deve essere "abusato", ma curato e mantenuto. La

CGIL nel 2021 ha lanciato la proposta di una “Legge Quadro per la riduzione dell’impatto delle calamità naturali, la qualità nelle ricostruzioni e la salvaguardia dai rischi”, indicando alcuni contenuti per la fase di salvaguardia e adattamento ai rischi, per le ricostruzioni e il rilancio.

TUTELA AMBIENTE E BIODIVERSITÀ

Il **Comma 432** (Fondo per la cura e il recupero della fauna selvatica) rfinanzia il Fondo di cui all’articolo 1, comma 757, della legge 178/2020 nella misura di 1 milione di euro per l’anno 2023 per la cura e il recupero della fauna selvatica.

Commi 443-445 (Norme in materia di raccolta di legname depositato). La norma consente agli imprenditori agricoli la raccolta di legname depositato naturalmente nell’alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l’autoconsumo e di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2023.

È senz’altro positivo che si incentivino gli agricoltori a raccogliere il legname depositato per prevenire il dissesto idrogeologico, esprimiamo invece perplessità sull’utilizzo energetico dello stesso legname in relazione alle conseguenze per l’inquinamento dell’aria.

Comma 673 (Investimenti tecnologici per il miglioramento della capacità di risposta negli scenari di incendio). Vengono stanziati 10 milioni di euro complessivi per il triennio 2023-2025 da destinare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per aumentarne la capacità di risposta agli incendio, con dotazioni tecnologiche mirate, autorizzando la relativa spesa nell’ambito delle missioni “Soccorso civile”, “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico” e “Ammodernamento e potenziamento dei vigili del fuoco”.

Positivo anche in considerazione del numero crescente di incendi causati dal cambiamento climatico.

Con i **Commi 685-690** (Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata) viene rfinanziato il credito di imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata, di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 145/2018 con ulteriori 10 milioni di euro per l’anno 2023. Inoltre viene riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, carta, alluminio e vetro o che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Il credito d’imposta, i cui requisiti tecnici saranno definiti da successivo decreto ministeriale, sarà riconosciuto per un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Le disposizioni non tengono in alcun conto le previsioni del nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, presentato il 30 novembre scorso, che favorisce il riuso rispetto al riciclo. Questo atteggiamento di resistenza contro le disposizioni ambientali europee penalizza le imprese italiane che, invece di essere incentivate alla riconversione ecologica delle produzioni, vengono sostenute per non cambiare, salvo trovarsi in difficoltà quando le norme europee entreranno in vigore.

Il **Comma 691** (Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica) prevede il rifinanziamento del fondo denominato “Programma sperimentale Mangiaplastica”, per un importo di 6 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro per l’anno 2024.

Anche in questo caso non si tiene conto delle disposizioni europee in materia di economia circolare e si interviene sui rifiuti in plastica piuttosto che per ridurre la produzione di rifiuti stessi, anche attivando le disposizioni sul riuso previste dal nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio.

I **Commi 692-693** (Finanziamenti per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea) autorizzano la spesa di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro nel 2026 a favore del Commissario unico per la depurazione al fine di garantire la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi necessari a dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia europea sul trattamento delle acque reflue urbane. Le risorse finanziarie finalizzate al completamento di reti fognarie e trattamento delle acque reflue da destinare alle Regioni Sicilia, Campania e Calabria, sono trasferite dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica alla contabilità speciale del Commissario Straordinario che, entro il 30/06/23 dovrà trasmettere al MASE e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una ricognizione degli interventi con l’indicazione dei costi e delle fonti finanziarie per farvi fronte.

Positivo.

Comma 694 (Bonifica del SIN di Trento Nord). Si autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per gli interventi di progettazione ed esecuzione della campagna di sondaggi geognostici, volta ad individuare le sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie comprese tra i SIN «ex SLOI ed ex Carbochimica» ed interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento, inquinate da piombo, piombo tetraetile, IPA, ed altri inquinanti.

Positivo ma oltre alle risorse per fare i sondaggi sono necessarie anche le risorse per il risanamento ambientale.

Commi 695-696 (Fondo per il contrasto al consumo di suolo). Viene istituito, nello stato di previsione del MASE, il “Fondo per il contrasto al consumo di suolo” con l’assegnazione di uno stanziamento complessivo di 160 milioni di euro per gli anni 2023-2027, al fine di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano. I criteri per il riparto del fondo a favore delle regioni e delle

province autonome, le modalità di monitoraggio e di revoca delle risorse assegnate, saranno definiti con decreto del MASE, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Comma 697 (Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria). Viene disposta l'assegnazione alla regione Calabria di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse del FSC 2021-2027 per sostenere di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni. L'assegnazione è ricompresa nel Piano per lo sviluppo e la coesione della regione Calabria.

I **Commi 698-700** (Rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuali) assegnano uno stanziamento di 14,5 milioni di euro complessivi a decorrere dall'anno 2023 alle Autorità di bacino distrettuali per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, commi 10 e 11 del decreto legislativo 152/2006 (elaborazione piano di bacino distrettuale e piano di gestione del bacino idrografico e coordinamento attività dei consorzi di bonifica). Le risorse sono così ripartite fra le varie autorità: 2,5 milioni di euro bacino distrettuale Alpi orientali, 2,5 milioni di euro bacino distrettuale Fiume Po, 2,5 milioni di euro bacino distrettuale Appennino settentrionale, 2,5 milioni di euro bacino distrettuale Appennino centrale, 2,5 milioni di euro bacino distrettuale Appennino meridionale, 1 milione di euro bacino distrettuale Sardegna, 1 milione di euro bacino distrettuale Sicilia.

Comma 701 (Finanziamento per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l'ISPRA). Si autorizza la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 a favore di ISPRA per consentire l'espletamento delle attività strategiche dell'Istituto, comprese quelle connesse all'attuazione del PNRR.

Disposizioni tutte di carattere positivo.

AGRICOLTURA

Commi 302-303 (Contrasto ai cambiamenti climatici e valorizzazione biodiversità)

Il Comma 302 prevede un incremento di 9,5 milioni di euro, per il 2023, della dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, istituito presso il Ministero dell'agricoltura dall'articolo 1, comma 515 della Legge 234/2021.

Il **Comma 303** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023, finalizzato alla realizzazione di interventi di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto all'Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale.

Entrambe le norme appaiono positive.

MEZZOGIORNO E COESIONE

Il tema Mezzogiorno è derubricato dalla Legge di Bilancio 2023, nel senso che è assente una strategia di utilizzo delle risorse finalizzate a un investimento complessivo sulla crescita dei territori più fragili in un'ottica di coesione e di riduzione dei divari territoriali.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei Fondi strutturali di investimento non c'è alcun riferimento al quadro complessivo di investimenti in un'ottica complementare con le risorse stanziare nella manovra e con quelle relative a PNRR e Fondo complementare. Un'assenza non da poco se si considera la fase cruciale che stiamo attraversando per cui:

- occorre chiudere con spesa certificata la programmazione 2014-2020 entro dicembre 2023. Come noto, la differenza registrata dalla Ragioneria dello Stato tra importi programmati e impegnati è pari complessivamente a circa 26 miliardi (dato al 30 giugno 2022); cifra che lievita a oltre 40 miliardi se si sommano ai 26 miliardi la differenza tra gli impegni e le spese rendicontate. Ovviamente con un'alta variabilità territoriale tra Programmi Operativi regionali e anche tra Programmi Operativi Nazionali: ci sono regioni (specialmente al Centro nord) che hanno da tempo consumato tutte le risorse dei Fondi 2014-2020 e regioni con residui elevati che faticeranno a essere spesi entro un anno. Il rischio effettivo è che per finanziare misure di emergenza legate alla crisi energetica, (coperte dall'attuale manovra con le poche risorse nazionali disponibili solo fino a marzo 2023), il governo nei prossimi mesi, avvalendosi delle procedure di flessibilizzazione che la Commissione Europea sta valutando nel quadro del Piano REPowerEU, distolga queste risorse dagli investimenti previsti per la riduzione dei divari territoriali e quindi rivolte ai territori più fragili. E' necessario invece accelerare la spesa in questi territori soprattutto del Mezzogiorno;
- occorre avviare la nuova programmazione 2021-2027 con l'approvazione di tutti i Programmi nazionali e regionali. Si rischia altrimenti di perdere le risorse relative agli anni 2021 e 2022;
- è indispensabile verificare l'ammontare dei target di spesa previsti a dicembre 2022 per ciascuna missione del PNRR e del Fondo Complementare, con l'obiettivo di individuare una strategia integrata di investimenti anche con i Fondi Strutturali e con il Fondo nazionale di Sviluppo e Coesione; strategia indispensabile se si vogliono ottenere impatti finalmente significativi in termini di riduzione dei divari territoriali e delle disuguaglianze.

L'assenza di questa impostazione nel Disegno di legge di Bilancio 2023, che pure era stata abbozzata nella precedente manovra in cui si cominciava a dar conto di una visione almeno triennale dell'allocazione delle risorse, evidenzia la scelta di non puntare nell'utilizzo di questa ingente mole di risorse alla costruzione di una strategia di sviluppo da realizzare anche con il confronto dei soggetti del partenariato economico e sociale. Piuttosto di usarle come una sorta di 'bancomat', rispondendo a necessità del momento, a emergenze legate anche al consenso elettorale, come nella peggiore storia nazionale nell'utilizzo delle risorse europee. Il che significherà dirottare le risorse dal Mezzogiorno, dalle aree più deprivate del Paese; e questo spiega perché nel DL il grande assente sia proprio il Sud.

Si muove in questo senso anche l'utilizzo del Fondo nazionale Sviluppo e Coesione 2021-2027 che viene utilizzato esclusivamente per le proroghe di alcune agevolazioni fiscali nel Mezzogiorno (**Commi 265-270**), in assenza di un approccio di sistema con i Fondi Europei e con il PNRR. Nel

dettaglio i commi 265 e 266 prorogano al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno. Il comma 267 estende al 2023 la misura agevolativa degli investimenti effettuati nelle Zone economiche speciali (ZES). Nel comma 268, si prorogano al 2023 le maggiorazioni disposte dall'articolo 244 del decreto-legge n. 34 del 2020 delle aliquote del credito di imposta per R&S in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno e corregge il conseguente profilo degli oneri, che passano da 104 a 159,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e da 52 a 107,2 milioni di euro per l'anno 2025.

Infine, ci sono alcuni commi riguardanti interventi in aree specifiche del Mezzogiorno, tra cui:

Il **Comma 521** (Contributo contro il divario infrastrutturale in Calabria), inserito dalla Camera dei Deputati, assegna alla regione Calabria un contributo straordinario di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire per una quota di 5 milioni di euro tra i comuni della regione, per la realizzazione di opere pubbliche.

Il **Comma 697** (Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria) sempre inserito dalla Camera dei deputati, assegna alla Calabria 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse del FSC 2021-2027, per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni.

I **Commi 806-814** (Istituzione Fondo nazionale e Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità) istituiscono presso il MEF il Fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità, con una dotazione di 2 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, finalizzato ad assicurare la piena attuazione al principio di insularità di cui all'art. 119, introdotto dalla legge costituzionale n. 2 del 2022. Si prevede che nel Fondo possano confluire risorse già stanziare, a livello nazionale ed europeo, al fine di razionalizzare gli strumenti a sostegno delle isole e di contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. Le finalità per cui può essere utilizzato il Fondo sono: a) compensare i maggiori costi derivanti dalla peculiarità della condizione di insularità; b) garantire ai cittadini e alle imprese che vivono la realtà dell'insularità pari condizioni di accesso ai servizi del territorio, allo scopo di favorire la residenzialità e di contrastare lo spopolamento nei territori insulari; c) promuovere lo sviluppo e l'internazionalizzazione dell'economia del Mezzogiorno, anche valorizzando la sua vocazione portuale; d) sostenere le transizioni ecologica e digitale. Viene istituita una Commissione parlamentare bicamerale.

CULTURA E TURISMO

Nella Legge di bilancio 2023 spicca l'assenza di una politica per la cultura. Un fatto inquietante tanto più in una fase in cui lo sviluppo di un paese è sempre più il prodotto di investimenti nel sapere, nella ricerca, nella formazione, nella cultura. Sono fattori determinanti che possono rappresentare la carta da far valere nel rapporto e nel confronto con gli altri Paesi. Un'economia della cultura, infatti, può contare su potenzialità e risorse pure esistenti nel nostro Paese: le città italiane, gli stessi piccoli borghi sono luoghi dove esistono saperi sedimentati che possono contribuire a dar vita a centri di formazione di rilievo internazionale nel campo della tutela dei beni culturali, delle arti, del

restauro. Sono campi dove possono nascere nuove attività e lavoro di qualità. Di tutto ciò non c'è traccia nella legge di bilancio e negli orientamenti programmatici del governo. E così tanti giovani continuano a rimanere intrappolati nel precariato selvaggio che in questi anni si è diffuso nel settore pubblico e in quello privato. Inoltre nonostante l'autorizzazione alle assunzioni previste nella normativa vigente, il Ministero della Cultura permane nella preoccupante situazione di carenza di organico. Nel mondo dello spettacolo si assiste ad una decrescita progressiva dei finanziamenti del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) a partire dal 1985. Nel corso del tempo quel fondo – tranne una lieve ripresa nel 2021 – è stato ridotto del 60% precipitando dallo 0,08 allo 0,02 attuale del PIL.

Per ciò che riguarda l'indennità di disoccupazione prevista dal comma 6 della legge del 15 luglio 2022, lungamente attesa e voluta dalle lavoratrici e dai lavoratori del settore, viene previsto uno stanziamento di 100 milioni, largamente insufficiente e, per di più, 60 milioni di quello stanziamento sono stati presi dalla brutta riforma del bonus cultura dei giovani.

Il governo nella legge di bilancio estende l'utilizzo del voucher anche per le lavoratrici e i lavoratori impegnati nel settore dell'intrattenimento (discoteche e strutture simili). La motivazione che questo strumento contrasterebbe il lavoro nero è stato da tempo smentita dai fatti. I dati INPS sulle ispezioni nei posti di lavoro fra il 2014 e il 2021 dimostrano che i voucher hanno finito con l'incrementare il lavoro nero e sommerso. I versamenti contributivi di queste lavoratrici e di questi lavoratori ricadranno nella gestione separata anziché incrementare la posizione del Fondo per i lavoratori dello spettacolo (ex ENPALS). Ciò renderà sempre più difficile per queste lavoratrici e questi lavoratori accedere ad una pensione dignitosa ed impedirà l'accesso alla indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. Un mondo dove prevale la discontinuità nei rapporti di lavoro, le prestazioni occasionali, le partite IVA con redditi medi attorno ai 20.000, condizioni che la legge di bilancio rischia di aggravare.